

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione

Estratto del verbale della seduta pubblica del 22/12/2021

Presiede il Vice Sindaco **MARCO PANIERI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

PANIERI MARCO (*)	ACCORSI SARA
BACCILIERI DIEGO	BASSI EMANUELE
BERTONI ANGELA	BITTINI LORETTA
CARAPIA SIMONE	CELLI DAVIDE
CIMA FRANCO	CRESCIMBENI PAOLO
FABBRI MAURIZIO	LARGHETTI SIMONA
LEPORE MATTEO - SINDACO METROPOLITANO (**)	MANTOVANI DARIO
PANZACCHI BARBARA	POLAZZI MATTIA(**)
SANTONI ALESSANDRO	RUSCIGNO DANIELE
VERONESI GIAMPIERO	

Presenti n.17

(*) = presente presso la sede della Città metropolitana – Via Zamboni, 13 – Bologna, collegato in Videoconferenza.

(**) = assente giustificato

Scrutatori: ACCORSI SARA, BACCILIERI DIEGO, RUSCIGNO DANIELE

Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI.(*)

omissis

DELIBERA N.51 - I.P. 5025/2021 - Tit./Fasc./Anno 2.1.6.0.0/5/2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. SOCIETA'

Stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana di Bologna di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020 e approvazione Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017.

DISCUSSIONE

VICESINDACO METROPOLITANO PANIERI:

A questo punto passerei al punto successivo, il punto 6, che è stato trattato in maniera molto puntuale, molto dettagliata in Capigruppo.

Io proverò a fare una sintesi e diretta, poi, se ci sono delle domande, è anche presente la dottoressa

Carmelina Agresti, che ringrazio e saluto.

Il punto viene fuori dalla revisione periodica delle società. Il passaggio, come sappiamo anche nei nostri Comuni e negli altri Enti è ordinario. La Città Metropolitana ha dodici società, di cui due in liquidazione, che sono puntualmente ATC SpA e Finanziaria Bologna Metropolitana SpA; due società quotate, che sono l'Aeroporto di Bologna, Marconi, e TPER SpA, mentre le altre sono società diverse.

Abbiamo evidenziato prima quanto sono importanti, come atto ricognitivo, linee anche di verifica per vedere l'esito e valutare la missione e lo scopo, cioè la finalità istituzionale degli enti e delle società partecipate.

Quello che prevede il decreto sostanzialmente evidenzia tre elementi di verifica, analisi e attenzione: il tema dei servizi pubblici, i servizi per l'ente e quello proposto dall'articolo 20, che ci dà le indicazioni, sostanzialmente. Questa è una fotografia al 31.12.2020. Poi c'è un'ulteriore verifica che prosegue sullo sviluppo dello stato dell'arte.

Per quanto riguarda le società, che vado a ridefinire velocemente, i processi di liquidazione che non sono ancora perfezionati per le che ho prima nominato, rimarranno sempre dodici, ma con quell'iter che dovrà essere di liquidazione per le due, non ci sono partecipazioni indirette da parte della Città Metropolitana. Le partecipazioni sono appunto dirette.

Vado velocemente a citare e a definire lo scopo e i servizi di queste società. Per quanto riguarda l'Aeroporto Marconi di Bologna, è una società che conosciamo tutti, immagino. È una società molto importante per lo sviluppo socioeconomico del territorio, per lo sviluppo economico e per i servizi anche di interesse generale, in quanto si parla di un aeroporto, quindi si parla di trasporto.

La seconda società è Area Blu, una società strumentale, organizzata per funzioni per conto dell'Ente ai servizi pubblici, sul tema della mobilità; poi abbiamo l'Autostazione di Bologna, di interesse generale, anche questa, per il territorio, in quanto anche questa è una società che ha rilevanza nel campo dei trasporti; la società Bolognafiere, che serve per la promozione, anche qui, con ricadute sociali, economiche e turistiche del territorio; il CAAB SpA, anche questo un servizio pubblico, un alimentari all'ingrosso; c'è poi il GAL dell'Appennino bolognese; l'Interporto di Bologna, dove c'è un tavolo: qui c'è una novità, l'apertura di un tavolo tecnico, anche non in continuità col sindaco Lepore, che ha attivato un tavolo tecnico per degli approfondimenti, e una rinnovata valutazione per il suo insediamento, anche dopo i due incidenti sul lavoro che ci siano stati, oggetto anche di cronaca.

Qui c'è un'importante attenzione da parte della Città Metropolitana e del sindaco Lepre, proprio per approfondire su questo.

Successivamente, c'è il tema di Lepida, una società che garantisce connessioni e dà garanzie indispensabili agli enti pubblici per la connettività. Oltre Lepida, c'è SRM, legata alle fermate, ad un approfondimento legato al coordinamento del PUMS, anche in questo ambito una novità; TPER, un altro importante soggetto, dicevo prima, una delle due società quotate. È un importante soggetto di interesse generale, anche qui legato al tema dei trasporti.

Quello che è importante ribadire è il fatto di monitorare gli effetti e le ripercussioni del bilancio e degli enti, non solo nella parte generale. Ad oggi non sono state costituite nuove società, o nuove gestioni di altri

soggetti, quindi non ci sono novità rispetto alla fotografia che è stata fatta.

L'elemento che noi portiamo oggi è una revisione periodica che non ha, ovviamente, carattere straordinario.

Anche su questo punto ci sarà una votazione per l'immediata esecutività, perché queste procedure devono essere fatte entro il 31 dicembre, proprio per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Corte dei conti.

Direi che ho trattato in maniera sintetica il punto. Apro la discussione e il dibattito, se ci sono delle richieste; dopodiché, se ci sono integrazioni, chiedo anche alla parte tecnica, in questo caso, di completare.

Prego, Baccilieri.

BACCILIERI:

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.

Solo per una breve dichiarazione di voto, ringraziando innanzitutto la dottoressa Agresti per l'esauriva illustrazione in Conferenza dei Capigruppo.

Il Gruppo anticipa un voto contrario, ma un voto favorevole per l'immediata eseguibilità, perché comunque c'è un adempimento di legge che in ogni caso va ottemperato.

Nel merito, invece, si rileva il ritardo nella liquidazione delle partecipate da lei citate, quindi ATC SpA e Finanziaria Bologna Metropolitana SpA. Si rileva con interesse il ragionamento che però prescinde da questa delibera riguardante l'Interporto; si è interessati a capire e a vedere in quale direzione si andrà. Si apprezza comunque il rinnovato interesse espresso dal Sindaco Metropolitan.

Su Bolognafiere, invece, non si apprezza minimamente come viene indicato nella proposta deliberativa, dopo due anni, quasi tre, perché a occhio il protocollo del Comune di Bologna, 7300 del 2019 vuol dire abbastanza a inizio anno. Sono passati due anni abbondanti rispetto alla formale richiesta inviata dal Sindaco di riduzione, come rilevato anche dalla Corte dei conti, del numero dei componenti del CdA non si è avuto alcun riscontro. Si ritiene che in due anni ci potessero essere altri strumenti per sollecitare ed avere una risposta assolutamente dovuta, anche perché si sa che ci sono possibilità di avere riscontri da persone che sono all'interno di questo CdA, sicuramente, da parte del Comune di Bologna.

Riguardo, infine, al CAAB, chiaramente, il dato al 31.12.2020 registra una perdita di esercizio molto significativa, derivante dalla chiusura per gran parte dell'anno di Fico. È sicuramente da attenzionare notevolmente, perché chiaramente anche il 2021 si chiuderà con una perdita significativa, di cui sarebbe interessante avere contezza prima possibile, quindi è una partecipazione da tenere in grande considerazione.

Confermo, e chiudo, il voto contrario del Gruppo Uniti per l'Alternativa sulla proposta deliberativa, favorevole sull'immediata eseguibilità.

Grazie.

VICESINDACO METROPOLITANO PANIERI:

Grazie. La parola al consigliere Carapia. Prego.

CARAPIA:

Più sintetico della sua presentazione e più sintetico anche dell'intervento che mi ha preceduto.

Delle partecipate conosco solo Area Blu, e di certo non ho un gran giudizio su questo. Vedo che qui il quadro è peggiore del previsto. Sostanzialmente, come ha detto il collega Baccilieri che mi ha preceduto, ci sono due società in liquidazione, e società con pesanti perdite.

Noi siamo arrivati adesso in Città Metropolitana. È chiaro che il voto non può essere né di astensione, né positivo, ma negativo per quello che abbiamo visto e per quello che abbiamo visto dalla relazione. Compito di un amministratore è quello di controllare, specialmente nelle partecipate, perché nelle partecipate, alle volte, anche per quello che riguarda i compensi agli amministratori, anche se ci sono state delle riduzioni di legge, bisogna verificare che questi amministratori siano veramente competenti e che portino perlomeno il bilancio ad essere in pareggio, e già non sarebbe sufficiente per certi settori.

Esprimo la dichiarazione di voto, e mi taccio, che sarà negativa nei confronti dello stato di attuazione e positiva per quello che riguarda l'immediata eseguibilità.

Grazie, Presidente.

VICESINDACO METROPOLITANO PANIERI:

Grazie. Non ci sono altri interventi segnati. Chiedo se c'è qualcuno che volesse intervenire.

La revisione delle partecipate, come dicevamo prima, è un atto dovuto, che ovviamente ha risentito anche, da una parte, dalla pandemia.

Passerei la parola al Segretario generale per il doppio voto. Grazie.

SEGRETARIO GENERALE:

Accorsi.

ACCORSI:

Favorevole. Favorevole.

BACCILIERI:

Contrario. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Bassi.

BASSI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Bertoni.

BERTONI:

Contraria. Favorevole per l'immediata eseguibilità.

SEGRETARIO GENERALE:

Bittini.

BITTINI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Carapia.

CARAPIA:

Contrario. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Celli.

CELLI:

Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Cima.

CIMA:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Crescimbeni.

CRESCIMBENI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Fabbri.

FABBRI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Larghetti.

LARGHETTI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Mantovani.

MANTOVANI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Panieri.

VICESINDACO METROPOLITANO PANIERI:

Favorevole. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Panzacchi.

PANZACCHI:

Astenuta. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Ruscigno.

RUSCIGNO:

Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Santoni.

SANTONI:

Contrario. Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE:

Veronesi.

VERONESI:

Favorevole per entrambe.

SEGRETARIO GENERALE:

L'esito della votazione è il seguente: sulla delibera abbiamo 12 voti favorevoli, 4 voti contrari, 1 astenuto; sull'immediata eseguibilità abbiamo l'unanimità.

La delibera è approvata a maggioranza e l'immediata eseguibilità all'unanimità.

VICESINDACO METROPOLITANO PANIERI:

Grazie, Segretario.

Oggetto: Stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana di Bologna di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020 e approvazione Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, lo stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020.
 1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Città metropolitana di Bologna alla data del 31 dicembre 2020, come risultante dalla relazione eseguita in ottemperanza alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017, di cui all'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
 2. Dà atto che la Città metropolitana di Bologna detiene al 31/12/2020 la partecipazione in n. 12 società dirette, di cui n. 2 in liquidazione (Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) e n. 2 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e Tper S.p.A.) mentre non detiene alcuna partecipazione indiretta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett.g).
 3. Incarica i competenti uffici a predisporre e curare tutti i relativi adempimenti eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 2.

4. Comunica la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016, tramite il portale dedicato, pubblicandola nel contempo sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.
5. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo".

Si dà atto che, con l'entrata in vigore di tale decreto, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del Testo Unico, agli Enti locali di eseguire, entro il 30 settembre 2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché, a partire dal 2018, una razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale. Infatti, l'art. 26, comma 11, del Testo Unico dispone che alla razionalizzazione periodica, di cui all'art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, per quella da effettuare al 31/12/2021, si dovrà fare riferimento alla situazione al 31/12/2020.

Si richiama l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31/12, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione. L'obbligo di ripetere l'esercizio su base annuale consentirà quindi di tenere conto dell'evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Si dà atto che la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Si applica l'art. 24, commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 8 e 9. In particolare, si rileva che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti di socio nei confronti della società. In caso di adozione di Piani di Razionalizzazione, i medesimi devono essere corredati da una relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati, ove in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto;
- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro (coordinamento art. 20, comma 2 e art. 26, comma 12 quinquies);
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si dà altresì atto che si possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, occorre tenere conto che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito della ricognizione richiesta, a norma del predetto art. 20, è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per "partecipazione" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g).

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e nessuna indiretta, alla data del 31 dicembre 2020, di cui all'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa che si è scelto di rendere conto, analogamente ai precedenti provvedimenti di razionalizzazione, anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà atto che è stata effettuata la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, anche nel presente provvedimento, il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. viene escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si rileva che la società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e, pertanto, le sono stati attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si evidenzia altresì che, nella redazione del presente provvedimento, l'Ufficio competente ha tenuto conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti, il 20 novembre 2019 sul sito del predetto ministero.

Pertanto, il format adottato per il provvedimento in oggetto, risulta complessivamente coerente con il dettaglio delle informazioni richieste dai richiamati indirizzi, nonché con la nozione di "fatturato medio triennale" fornita dalla Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art 20, comma 2, lett. d) del TUSP e con il rispetto dei limiti previsti sempre dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies del TUSP medesimo.

Poiché l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica prevede l'adozione di una relazione sui risultati ottenuti a seguito delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente, si rileva che, anche quest'anno, in occasione della predisposizione del presente provvedimento, si renderà formalmente conto dell'esito dei risultati raggiunti, assolvendo contemporaneamente anche a tale previsto adempimento.

A tal proposito, si richiama la delibera del Consiglio Metropolitan n. 37 del 09 dicembre 2020 con la quale, in attuazione dell'art. 20 del richiamato decreto, è stata approvata la Revisione Periodica al 31/12/2019, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere del Consiglio metropolitan n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018 e con la Revisione Straordinaria, pur essa approvata dal Consiglio metropolitan con delibera n. 47 del 27/09/2017.

Pertanto, si dà atto dello stato di attuazione della Revisione Periodica di cui alla citata delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020 in cui si evidenziano i seguenti risultati:

- Atc S.p.A. in liquidazione, la società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 e 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) del “Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna” in società per azioni. A seguito dell’operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all’inizio del mese di maggio 2014 è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell’aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell’acquisto, da parte di quest’ultima, del ramo d’azienda di Atc perfezionata il 4 maggio 2014. La relativa procedura di liquidazione è tuttora in corso. Non è attualmente possibile stimare i tempi per la conclusione della liquidazione in quanto sono condizionati dalle tempistiche dall’esito di controversie legali in corso, in particolare con l’Agenzia dell’Entrate - Direzione Regionale dell’Emilia Romagna - riguardante l’applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap; sul medesimo tema si conferma, anche quest’anno, che si resta in attesa che venga fissata l’udienza in Cassazione oppure che sia accolta l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all’allegato sub A);

- BolognaFiere S.p.A., con specifico riferimento agli interventi di razionalizzazione relativi alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 5, chiesti alla società, a fronte dei rilievi della Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione n. 67/2018 e connessi alla identificazione del controllo congiunto da parte dei soci pubblici sulla società, si evidenzia che, a seguito della formale richiesta inviata dal Sindaco, nella doppia veste di Sindaco metropolitano e del Comune di Bologna, di cui al PG. 7305/2019 non si è avuto alcun riscontro. Sul tema del controllo congiunto rispetto alla società BolognaFiere si conferma, comunque, quanto già evidenziato nell’ambito delle Revisione Periodiche di cui alle più volte richiamate delibere di Consiglio metropolitano, ovvero che la Città metropolitana non detiene sulla società né un controllo solitario, ai sensi dell’art. 2359 c.c., né un controllo condiviso in base a quanto previsto dall’art 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e che l’eventuale definizione di un controllo pubblico si scontra con l’attività svolta da BolognaFiere che opera in un settore liberalizzato, con una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità, controllo che in tal modo porrebbe la società all’interno di vincoli non adeguati alla propria *mission*. Un eventuale controllo pubblico potrebbe essere acquisito attraverso la sottoscrizione di accordi con altri soci pubblici, che presuppone la volontà dei partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici medesimi, di cui non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall’organo amministrativo, come ulteriormente specificato nella scheda relativa alla società nel paragrafo “controllo congiunto” di cui alla relazione allegata sub A). Si dà atto che non esiste un’uniformità di vedute sul tema “controllo congiunto” da parte della stessa Corte dei Conti, del MEF e dell’ANAC. Tuttavia, dall’esame della dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa prevalenti e dalle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l’orientamento dominante è nel senso

dell'esclusione del controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Le opinioni contrastanti richiedono comunque con urgenza la necessità di un chiarimento normativo su tale definizione;

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, si ricorda che la Città metropolitana ha deliberato di dismettere la partecipazione entro un anno dall'approvazione della Revisione Straordinaria, in quanto i servizi resi dalla Società potevano essere acquistati anche sul libero mercato. A seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione della centrale elettrotermofrigorifera ed in relazione all'accordo di cessione raggiunto con Ervet S.p.A. (ora ARTER S.c.p.A. in seguito all fusione con ASTER) del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, in attuazione della Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, i soci all'unanimità, in esecuzione dei rispettivi piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società a norma dell'art. 2484 n. 6 c.c., ponendola in liquidazione con effetto dal 25 settembre 2018 e nominando conseguentemente un liquidatore, con la relativa attribuzione di poteri; ciò è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 175/2016. La procedura di liquidazione, che avverrà sulla base dei criteri stabiliti nella citata Assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, è attualmente in corso. Si dà atto che, a far data dall'avvio della liquidazione, la società non è più operativa, fatta salva l'attività di gestione degli impianti fotovoltaici ancora di proprietà della stessa, ed è priva di personale dipendente. Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta inoltre costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si presentano di facile e pronta liquidazione per la loro natura, a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District) che hanno contraddistinto l'ultra quarantennale attività della società. Relativamente alla dismissione degli impianti fotovoltaici, il liquidatore rileva che proseguono le attività con l'Università di Bologna per definire la procedura di cessione degli impianti fotovoltaici medesimi; a breve è previsto il perfezionamento della cessione. Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, si dà atto della disponibilità alla gestione delle gare pubbliche per la cessione di tali immobilizzazioni da parte dell'ufficio gare del socio Comune di Bologna. Si dà altresì atto che nel 2020 (a marzo e a fine settembre) sono stati esperiti due tentativi di vendita dei predetti immobili che, purtroppo, non sono andati a buon fine. In data 04/11/2021 è avvenuta la pubblicazione degli avvisi d'asta relativi ai predetti beni con scadenza il 07/12/2021: anche questa volta il tentativo di vendita non è andata a buon fine. Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essa afferenti (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna Metropolitana, che erano custoditi nei magazzini di BolognaFiere e che dovevano essere liberati, stante la volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato e della disponibilità manifestata dall'Assemblea legislativa della Regione alla custodia di tali beni, i Soci medesimi hanno ritenuto opportuno procedere con un contratto di comodato gratuito per l'assegnazione provvisoria di tali beni alla Regione medesima. Quanto ai plastici, sempre di proprietà della Società, ma detenuti dall'Università, nel 2020 è stato sottoscritto un analogo contratto di comodato gratuito mentre, con riferimento invece ai plastici detenuti dalla Fondazione Innovazione Urbana, al momento non è stato formalizzato alcun contratto di comodato. Tutti i soci che hanno beni plastici in custodia hanno manifestato l'interesse all'acquisizione. Il Liquidatore ha evidenziato

che a causa della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti restrizioni, le operazioni di liquidazione hanno subito un inevitabile rallentamento; ciò ha portato ad ipotizzare un prolungamento dal 2021 fino al 2023 del periodo di completamento delle operazioni di liquidazione. In ogni caso, la chiusura della relativa procedura è comunque subordinata al realizzo di tutte le attività di cessione degli impianti del fotovoltaico, del terreno e dei garage. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Interporto Bologna S.p.A., si evidenzia che allo stato, analogamente al precedente provvedimento di Revisione Periodica, non vi sono state variazioni rilevanti sul versante Accordo Territoriale che è ancora in corso di discussione tra i soggetti interessati. Pertanto, non si è potuto dar luogo alla valutazione degli esiti del Tavolo per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per verificare gli effetti su Interporto anche alla luce del riassetto organizzativo e proprietario in corso, tenuto comunque conto delle modifiche introdotte all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 da parte della legge di stabilità 2019 (legge n.145/2018). Con riguardo alla manifestazione di interesse da parte di un privato inviata alla società e ai soci in relazione a un possibile acquisto di azioni rappresentanti una quota significativa di capitale sociale, si rammenta che era stata presentata un'offerta a luglio del 2020 ma questa era stata dichiarata inaccettabile dai soci pubblici interessati in quanto non vincolante e condizionata. Ad oggi non è stata avanzata alcuna formale ulteriore proposta. Nel frattempo, a seguito delle elezioni amministrative di ottobre 2021 del Comune di Bologna, è stata manifestata dal Sindaco del Comune stesso, che è per legge anche Sindaco metropolitano, una diversa visione della società con particolare riferimento alla strategicità della logistica anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro. Il Comune ha maturato di non dismettere la propria partecipazione, optando per un mantenimento pubblico della società attraverso una complessa operazione relativa alla modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività nonché attraverso un intervento di riassetto societario; iniziativa da attuarsi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro allargato ai diversi Enti e alla Società Interporto per approfondire tutti gli aspetti richiesti. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

Si dà atto che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni sono anch'essi descritti nell'allegato sub A).

Si rileva che ad oggi non sono state costituite nuove società, né l'Ente ha partecipato a società già costituite, né vi sono state nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali che hanno comportato, ai sensi dell'art 239, comma 1, lett. b), punto 3 del TUEL, l'obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, né è stata rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o di piani di riassetto per la razionalizzazione e la fusione di società e che, pertanto, si tratta di ricognizione pienamente allineata ed in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche e con la Revisione Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016; conseguentemente il Collegio dei Revisori, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo e di uno specifico indirizzo della Struttura di Monitoraggio del MEF, e tenuto conto della posizione assunta dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali (ANCREL), coerentemente con l'orientamento già seguito nei precedenti Piani, non ha rilevato la necessità di pronunciarsi sul presente provvedimento di Revisione.

Si precisa che i revisori dell'Ente si erano già espressi con un giudizio favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di Bologna e l'approvazione della Revisione Periodica al 31/12/2017, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Si precisa altresì che, alla data di definizione del provvedimento in questione, tenuto conto degli esiti dello stato di attuazione della Revisione Periodica previamente evidenziati, le partecipazioni dirette della Città metropolitana si confermano in n.12 mentre non si rileva alcuna partecipazione indiretta.

Si dà atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016, tramite il portale dedicato. La deliberazione viene altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo stato di attuazione della Revisione Periodica della partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020 nonché il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 in adempimento delle previsioni degli artt. 20 e 26 del citato Testo Unico, entrambi descritti nell'allegato sub A), che fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione di processi volti, da una parte, alla valorizzazione e, dall'altra, alla razionalizzazione delle partecipate, incaricando gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere nei termini di legge all'adempimento normativo.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste attualmente in corso (liquidazione di Atc S.p.A. e Finanziaria di Bologna Metropolitana S.p.A.) ed agli eventuali effetti derivanti dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Infine, la presente deliberazione sarà inoltrata al Collegio dei Revisori dell'Ente.

¹Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, la Responsabile dell'U.O. Società in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Sindaco metropolitano.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto all'esame della Conferenza dei Capigruppo, nella seduta del 22/12/2021, con funzioni istruttorie nelle more della costituzione delle competenti commissioni consiliari.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

sub A): Relazione

Messo ai voti dal Vice Sindaco, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.12 (PANIERI MARCO, ACCORSI SARA, BASSI EMANUELE, BITTINI LORETTA, CELLI DAVIDE, CIMA FRANCO, CRESCIMBENI PAOLO, FABBRI MAURIZIO, LARGHETTI SIMONA, MANTOVANI DARIO, RUSCIGNO DANIELE, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.4 (BACCILIERI DIEGO, BERTONI ANGELA, CARAPIA SIMONE, SANTONI ALESSANDRO) e astenuti n.1 (PANZACCHI BARBARA), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Vice Sindaco MARCO PANIERI - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 24/12/2021 al 07/01/2022.

Bologna, 23/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12

dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

**STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E IN-
DIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ METROPOLI-
TANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
METROPOLITANO N. 37 DEL 09/12/2020 E APPROVAZIONE RA-
ZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2020, AI SENSI ART. 20 D.LGS.
175/2016, COSÌ COME MOD. D.LGS. 100/2017**

DICEMBRE 2021

SOCIETÀ PARTECIPATE



Blu: società soggette alla disciplina del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.u.s.p.)

Verde: società esclusa dall'applicazione dell'art. 20 T.u.s.p

Rosso: società quotate con partecipazione detenibile ai sensi dell'art. 26 co. 3 T.u.s.p.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 37 DEL 09/12/2020 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2020 AI SENSI ART. 20 D.LGS. 175/2016, COSÌ COME MOD. D.LGS. 100/2017

Contesto di riferimento

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. 100/2017, dispone che, ferma la Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; ai sensi dell'art 26, comma 11, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e quindi, per il 2021, con riferimento alla situazione al 31/12/2020.

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il presente documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2020.

Inoltre, si dà atto che, anche in tale provvedimento si è scelto di rendere conto delle variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà altresì atto che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di azione locale (Gal) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, i Gal sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Pertanto, in coerenza con la precedente revisione di cui delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020, nel presente provvedimento sull'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, non sarà analizzato il Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. rispetto all'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione in quanto anche se si tratta di un'attività in deroga necessita comunque della verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'Ente. La società è comunque soggetta, compatibilmente con la sua natura di società a maggioranza privata, al controllo e le sono attribuiti gli obiettivi gestionali previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente.

L'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del Testo Unico è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione”, *la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;*
- per “partecipazione indiretta”, *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g) del Testo Unico.*

Inoltre occorre tenere presente che il Testo Unico ha fornito, oltre alla definizione di controllo analogo e controllo analogo congiunto, anche quella di controllo mediante richiamo all'art. 2359 c.c., a cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui “*in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*” Ad essa

si affianca anche la disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. m), che definisce società a controllo pubblico “*quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)*”.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c.c., come è stato già rilevato nei precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, la Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna, in occasione della consegna dei referti sui rilievi alla Revisione Straordinaria delle società partecipate a diverse pubbliche amministrazioni, tra cui Città metropolitana, Comune di Bologna e Camera di Commercio, in merito all'identificazione del controllo congiunto da parte di più soci, ha evidenziato che, l'ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c.c., possa ricorrere anche nel caso in cui più amministrazioni l'esercitino congiuntamente a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da comportamenti concludenti.

Sul punto sono intervenute diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti, la stessa Corte dei Conti a Sezioni Riunite nonché il MEF e l'ANAC con diversità di vedute. Dall'esame della dottrina e della giurisprudenza amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 T.U. Società a partecipazione pubblica, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge - tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Nella stessa direzione anche l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno dello scorso 12 luglio 2019, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma.

Infine è da sottolineare che per il decreto si ritengono “*quote*” le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. In materia di quotate è opportuno fare riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto.

Le società detenute dalla Città metropolitana di Bologna

La Città metropolitana di Bologna, alla data di presentazione e approvazione del documento in Consiglio metropolitano, conferma la partecipazione in n. 12 le società detenute direttamente dall'Ente, di cui n.2 in liquidazione (Atc S.p.A in liquidazione e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A in liquidazione), n. 2 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A e Tper S.p.A) e nessuna società detenuta indirettamente.

La Città metropolitana ha proceduto ad un costante monitoraggio della gestione delle proprie partecipate, attraverso azioni specifiche dirette a garantire, da una parte, la valorizzazione e, dall'altra, la razionalizzazione delle stesse e il perseguimento del contenimento dei costi di struttura e di funzionamento. La recente legislazione e lo stesso articolo 20 del Testo Unico costituisce un ulteriore impulso su un processo già in atto, che fornisce linee operative utili alla prosecuzione e all'attuazione di un percorso peraltro già autonomamente avviato dall'Ente. Finora sono state perfezionate e concluse azioni dirette ad una diminuzione del numero complessivo delle società detenute che non erano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla promozione di obiettivi di contenimento dei costi sia attraverso la revisione di norme statutarie, miranti alla sistematizzazione delle gestioni ed al contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari e delle strutture, sia attraverso gli strumenti di programmazione degli obiettivi gestionali definiti ai sensi dell'art 147 quater del TUEL per la verifica dell'andamento economico delle società detenute e della qualità dei servizi resi. Tra le azioni intraprese inoltre si ricorda la comunicazione alle società partecipate in ordine ai controlli e agli obiettivi gestionali assegnati dall'Ente nel Documento Unico di Programmazione (DUP) fra cui si segnala, con particolare riferimento alle società in house (Area Blu S.p.A., Autostazione di Bologna S.r.l., Lepida S.c.p.A e SRM S.r.l.), la verifica dell'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione. Particolare attenzione è stata prestata alle società organizzate secondo il modello in house providing per strutturare e monitorare l'efficiente gestione delle attività e dei servizi prestati.

Per il settimo anno continuativo, la Città metropolitana redige il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio metropolitano sulla base del perimetro di consolidamento.

Si dà atto che, anche nel corso del 2020, e comunque ad oggi, non sono state costituite nuove società e né l'Ente ha partecipato a società già costituite.

Analisi delle società partecipate dirette

Si riporta di seguito l'analisi di ciascuna società direttamente posseduta dalla Città metropolitana di Bologna per le verifiche prescritte dal D.Lgs. 175/2016, dando atto che la Città metropolitana medesima non detiene, come previamente precisato, partecipate indirette. Per ciascuna delle società delle quali era stata prevista la dismissione e/o degli interventi di razionalizzazione viene dato conto dello stato di avanzamento dell'attuazione della previsione; si è comunque colta l'occasione per procedere all'aggiornamento di tutte le partecipate.

Si dà atto che la pandemia da Covid-19 e il successivo lockdown di febbraio 2020 hanno determinato l'arresto delle principali attività economiche del paese ed hanno impattato in modo incisivo sui risultati di esercizio 2020 delle società partecipate, con effetto di trascinamento nel 2021. Si dà infine atto che comunque nella declinazione degli obiettivi gestionali specifici attribuiti alle società partecipate ai sensi del TUEL e del TUSP, come nell'ambito dei controlli, si dovrà tenere conto della particolare situazione socio-economica venutasi a determinare a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19 ancora in corso.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta e quotata in mercati regolamentati a far data dal 14 luglio 2015

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1981

Sede legale: Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 03145140376

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 90.314.162,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 2,31%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

Società controllata: no

Società esclusa dalla

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati al fine del trasporto aereo e dell'intermodalità dei trasporti.

Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 09/12/2020, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi dai precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. La società è stata quotata nel Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, a far data dal 14 luglio 2015 e a partire da quel momento, viene esclusa dalla disciplina sui controlli prevista dall'art. 147 quater del TUEL e dall'applicazione degli artt. 10 e ss. del Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente. Conseguentemente non sono stati definiti obiettivi gestionali nel Documento Unico di programmazione (DUP), anche se è confermata l'attività di monitoraggio sull'andamento gestionale della partecipata. Pertanto, il mantenimento deve essere valutato in base all'art. 26 comma 3, del citato D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., che legittima ex lege la partecipazione in società quotate purché detenute alla data del 31 dicembre 2015, precisando che è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del Testo Unico, che

espressamente ne prevedono l'applicabilità. L'attività della società rientra nell'ambito di quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il 2020 si è caratterizzato dal progressivo diffondersi della pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento del contagio messe in atto dai governi con restrizioni alla mobilità delle persone hanno, in poco tempo, determinato il sostanziale azzeramento del traffico sullo scalo di Bologna.

L'Aeroporto di Bologna è stato comunque tra i pochi scali italiani aperti e operativi, per espressa disposizione del DM n. 112 del 12 marzo 2020. In quel periodo sono stati effettuati numerosi voli charter cargo per l'importazione di materiale sanitario; l'aeroporto di Bologna ha garantito, quindi, un servizio pubblico fondamentale.

In data 31 gennaio 2020, la Camera di Commercio di Bologna ha acquistato 565.500 azioni della Società con un conseguente aumento della quota di possesso da 37,53% a 39,098% mentre restano invariate le percentuali di partecipazione degli altri soci pubblici. Con delibera di Consiglio metropolitano n. 31 del 28 luglio 2021 è stato approvato il rinnovo del Patto Parasociale tra i soci pubblici di Aeroporto, sottoscritto in data 2 agosto 2021, al fine di continuare a impartire una compiuta disciplina al governo societario. Tale Patto Parasociale, depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 5 agosto 2021 e inviato a Consob in pari data, è disponibile sul sito internet. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento al D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., la società - costituita nel 1981 - gestisce l'aeroporto G. Marconi di Bologna, in virtù di specifica concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98, sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dagli atti aggiuntivi alla stessa, al fine di garantire il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti nel territorio. La Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale PG. 16607 del 09/11/1982.

A seguito della quotazione, le informazioni sono oggetto di peculiare trattamento ai sensi delle vigenti norme. Si evidenzia che con cadenza trimestrale, vengono approvati resoconti trimestrali di gestione che sono pubblicati sul sito internet alla sezione *Investor Relations* e che sono consultabili dal giorno successivo alla loro approvazione. Ciò consente di prendere atto periodicamente della gestione della società. Sul sito internet viene pubblicato anche l'andamento del titolo.

In ogni caso si rilevano gli effetti della pandemia sui risultati di traffico ed economici del 2020 e sulla struttura patrimoniale- finanziaria della Società e del Gruppo AdB: il bilancio 2020 si è chiuso con una perdita di Euro 13.963.341,00 che l'Assemblea, su proposta del C.d.A, ha approvato di portare a nuovo, rinviandola all'esercizio 2021. L'Aeroporto ha concentrato i suoi sforzi sulle misure a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri nonché sul contenimento dei costi. La Società ritiene che non sussistano significative incertezze sulla continuità aziendale in quanto le misure già messe in atto e le ulteriori in via di attuazione nonché la propria solidità patrimoniale, consentiranno il superamento della crisi in attuale e l'assolvimento degli impegni finanziari, contrattuali e concessori che AdB ha in essere.

Dunque, l'incertezza relativa al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle sue future evoluzioni rendono difficile prevedere l'andamento del traffico e della situazione economico-finanziaria dell'Aeroporto. Allo stato attuale vi è una generale convergenza su un'ipotesi di recupero completo del traffico pre-Covid19 non prima del 2024-2025.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, in considerazione della tipologia di partecipazione, quale società quotata, Aeroporto segue la propria politica di razionalizzazione dei costi, prestando comunque costante attenzione alle politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4**

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- **Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8**

L'Aeroporto, che svolge un servizio di interesse generale, rappresenta per il territorio bolognese una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio economico del territorio e per la promozione della città di Bologna e della vasta area territoriale contigua, oltre a costituire cardine fondamentale del sistema nazionale degli aeroporti.

In quanto società quotata deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal Testo Unico e in particolare in base all'art. 26, comma 3, che consente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015.

- **Condizioni art. 20, comma 2**

	2018	2019	2020
	489	515	463
Numero medio dipendenti	10 dirigenti 381 impiegati 98 operai	9 dirigenti 411 impiegati 95 operai	9 dirigenti 370 impiegati 84 operai
Numero amministratori	9	9	9
di cui nominati dall'Ente	1	1	1*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente*	0	0	0
Costo del personale	25.875.625,00	28.076.493,00	19.193.646,00
Compensi amministratori	192.471,00	226.181,13	203.950,36
Compensi componenti organo di controllo	141.511,00	127.619,34	132.490,57

*Nomina Assembleare su designazione lista unitaria dei soci pubblici

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Postacchini Enrico	100.302,00
Grandi Giada	13.250,00
Ventola Nazareno	18.805,00
Troncone Marco	3.920,00
Pascotto Laura	9.615,00
Giannini Silvia (dal 29/04/2019)	19.385,00
Sidoli Eugenio (dal 29/04/2019)	8.788,00
Veronesi Valerio (dal 29/04/2019)	17.608,00
Tozzi Gennarino (dal 29/04/2019 al 12/10/2020)	4.019,00
Cavallaro Giovanni (dal 12/10/2020)	8.257,00
Totale	203.950,36

Componenti Collegio Sindacale		Compensi	
Voci Pietro		52.714,00	
Gardin Samantha		39.708,94	
Bonura Alessandro		40.067,63	
Totale		132.490,57	
risultati d'esercizio			
2016		10.542.980,00	
2017		14.908.504,00	
2018		17.100.846,00	
2019		20.067.779,00	
2020		- 13.963.341,00	
Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	107.339.401,00	1.052.840,00 di cui 16.000,00 contributi in conto esercizio	108.408.241,00
2019	117.932.502,00	1.274.071,00 di cui 48.000,00 contributi in conto esercizio*	119.179.573,00
2020	62.549.071,00	1.185.135,00 di cui 39.000,00 contributi in conto esercizio*	63.734.206,00
Fatturato medio			97.107.340

* La voce "contributi in conto esercizio e conto impianti" attiene principalmente (28 mila Euro) il cd. Bonus sanificazione Covid-19 (D.L.34/2020 art. 125 e legge di conversione del D.L. 104/2020) e la quota di competenza del contributo in conto impianti per investimenti su beni strumentali nuovi di cui alla L.160/2019. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria, rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. e);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Aeroporto (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare l'Aeroporto ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs.

175/2016.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 31 dicembre 2020 non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g) del Testo Unico e quindi non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, al 31/12/2020, si conferma il mantenimento della partecipazione in Aeroporto di Bologna S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con quanto approvato dall'Ente con le precedenti Revisioni Periodiche, con il Piano di Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. L'Aeroporto costituisce un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e svolge una delle attività che sono indicate nell'ambito di cui all'art. 4, comma 2 del citato D.Lgs. 175/2016 (produce un servizio di interesse generale). La società è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento Star e il mantenimento della partecipazione avviene ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Testo Unico che legittima ex lege la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015.

AREA BLU S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1996

Sede legale: Via Mentana, 10 – 40026 Imola

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00610880379

Stato della società: attiva

Capitale sociale: 7.097.440,68 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 2,43%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci mediante la quale essi provvedono, in forma unitaria ed integrata, agli interventi di loro competenza relativi all’organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità urbana nonché gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili, infrastrutture e aree pubbliche. Essa si occupa anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

Alla società sono stati affidati i seguenti servizi:

- 1) gestione del sistema di controllo per la sicurezza stradale e per il rilievo delle infrazioni al

codice della strada;

- 2) accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche cosap, del canone sui cartelli e altri mezzi pubblicitari e della riscossione coattiva dei crediti di spettanza della Città metropolitana di Bologna;
- 3) pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale e della viabilità alterata a seguito di sinistro stradale sulle strade di competenza.

I servizi affidati sono regolati da disciplinari di affidamento di incarichi. Il controllo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi erogati è esercitato dalle strutture competenti per materia che hanno sottoscritto i relativi contratti, che hanno tutti scadenza in data 31/12/2021; pertanto occorrerà effettuare, prima della eventuale sottoscrizione di nuovi disciplinari con la Società, le valutazioni rese necessarie dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020

Nella Revisione Periodica, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 09/12/2020, è stato confermato il mantenimento della partecipazione, in continuità con i precedenti Piani di Revisione Periodica, il Piano di Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n. 70 del 17/12/2020, con delibera n. 55 del 12/12/2018, con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29/07/2016. Le attività della società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lette d) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Si dà altresì atto che Area Blu ha adottato tutte le misure necessarie volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 imposte dai vari decreti che si sono susseguiti e si è adoperata per il contenimento degli effetti sul bilancio. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento al D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., la società è stata costituita il 30 aprile 1996 con atto del Notaio Federico Tassinari – rep. N. 4863, come società mista, nata dalla volontà del Comune di Imola e dalla disponibilità di alcune Banche locali; si è poi trasformata nel 2004 in Società in house providing a cui la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha aderito alla società con atto del Consiglio n. 22 del 24 aprile 2007. Una Convenzione tra soci, ex art. 30 del Tuel, ha l'obiettivo di disciplinare l'esercizio coordinato dei poteri sociali di indirizzo e di controllo degli enti pubblici soci sulla società, per la piena attuazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della disciplina dettata in tema di società in house. È costituito il Coordinamento dei Soci, che è composto dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, quale sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci medesimi sulla gestione delle attività svolte da Area Blu S.p.A., nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Nessun componente percepisce un compenso. Nell'aprile del 2017 Area Blu ha incorporato la società Beni Comuni S.r.l., società in house totalmente partecipata dal Comune di Imola che ha portato il medesimo ad avere una partecipazione del 91,03% e contestualmente è stato rafforzato lo strumento del controllo analogo. Area Blu è una realtà in grado di svolgere molteplici attività di supporto alle pubbliche amministrazioni.

La *mission* di Area Blu è articolata su 4 aree strategiche di affari (ASA), a cui corrispondono vari settori di intervento: 1) Servizi Tecnici (Project Management – RUP-progettazione e direzione lavori delle opere inserite nel piano triennale degli investimenti degli Enti Soci; Gestione globale del patrimonio infrastrutturale degli Enti Soci); 2) Mobilità e Sicurezza (Gestione della sosta regolata; Supporto tecnologico ed amministrativo nella gestione delle sanzioni da codice della strada; Gestione di impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana); 3) Gestione del Patrimonio (valorizzazione del patrimonio immobiliare; Gestione delle locazioni attive e passive; Gestione tecnico-amministrativa di altre entrate extra-tributarie per gli Enti Soci ad es. Cosap, scavi ecc.); 4) Servizi Cimiteriali (Gestione delle operazioni caratteristiche dei quartieri cimiteriali; Relazioni con l'utenza; Valorizzazione del patrimonio immobiliare).

Il 2020 ha rappresentato un anno di transizione, caratterizzato, tra l'altro, dagli effetti della pandemia di Covid-19 che ha avuto impatto in termini operativi ed economici su varie aree di business. La società è stata sottoposta altresì ad una forte tensione sotto il profilo del contesto istituzionale (relativamente al socio di maggioranza assoluta, Comune di Imola), sotto il profilo societario con le dimissioni del presidente, avvenute il 19 dicembre 2019, e la nomina del nuovo Presidente soltanto a partire dal mese di luglio 2020 e, infine, sotto il profilo organizzativo, a causa della fuoriuscita dalla società, fra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020, di quasi tutte le figure chiave del vertice aziendale, tra cui il Direttore Generale e il responsabile Area Finanza e Controllo.

Dal punto di vista interno la situazione si è progressivamente normalizzata nel secondo semestre 2020 e il C.d.A. ha provveduto a portare avanti la selezione del nuovo Direttore Generale, che è stato assunto a giugno 2021. Il bilancio 2020 è stato definito sul presupposto della continuità aziendale.

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), si segnala che: 1) ai sensi dell'art. 6, co. 1 (le cui modalità di attuazione di tale onere, a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 09/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto), Area Blu ha dichiarato nella nota integrativa che *“considerate le modalità di svolgimento delle attività di Area Blu, non pare ritenersi necessaria l'adozione della contabilità separata”*; 2) ai sensi dell'art. 6 co. 4 Area Blu, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio la Relazione sul Governo Societario che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). In adempimento al Programma di valutazione del rischio, il C.d.A. ha proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31/12/2020. I risultati evidenziati dall'analisi degli indicatori, indici e margini di bilancio, riportati nella Relazione sul Governo societario esprimono una buona situazione aziendale, mostrando indici e margini in costante miglioramento, nel triennio considerato (2018-2020). Anche gli indicatori di allerta previsti dal nuovo codice della *“crisi di impresa e dell'insolvenza”* risultano tutti sotto le soglie di allarme previste, in considerazione del settore di appartenenza della società. In conclusione, i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 175/2016 hanno indotto il C.d.A. a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, sia allo stato attuale, da escludere. Con riferimento agli strumenti integrativi di governo societario, si rileva che la Società ha indicato gli strumenti integrativi e ha motivato la scelta di non adottarne altri; 3) ai sensi dell'art. 11 co. 3, nella seduta del 05/06/2019, l'Assemblea dei soci ha confermato il mantenimento dell'organo amministrativo collegiale composto da tre membri ed ha inviato la deliberazione alla Corte dei Conti competente e al MEF. Nella scelta degli amministratori, è stato rispettato il principio dell'equilibrio di genere. Lo statuto di Area Blu è comunque adeguato alle altre disposizioni del decreto, contenente anche la previsione relativa ai limiti di fatturato di cui all'art. 16, co. 3. Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la Società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica con riferimento all'esercizio 2020.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), la Società mostra un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio che si contraddistingue da un costante risultato positivo d'esercizio e si determinano a carico della Città metropolitana esclusivamente gli oneri rapportati ai servizi affidati, che hanno natura di corrispettivi. L'affidamento di molteplici attività/servizi legati fra loro ad un'unica società permette di sfruttare le integrazioni operative presenti fra gli stessi. I costi sono legati agli standard quali-quantitativi dei servizi/opere richiesti dagli Enti Soci, nonché alla capacità del *management* di agire attraverso un costante efficientamento sia delle forniture (costi operativi) sia dei costi generali di funzionamento, nonché dell'organizzazione del personale. La Società prosegue nell'impegno di garantire l'equilibrio di bilancio anche attraverso l'azione di controllo e razionalizzazione dei costi. Il budget 2020 mostrava una chiusura negativa di Euro - 121.000,00 a causa, in modo particolare, dei risvolti economici causati dalla pandemia da COVID-19, a oggi tutt'altro che conclusa, e dall'impossibilità del socio Comune di Imola di confermare il canone previsto per i vari disciplinari

di Euro 8.754.000,00. È stata concordata fra il Comune di Imola e la società una riduzione *una tantum* per l'anno 2020, del canone stesso per Euro 239.000,00.

Tuttavia, si rileva che a consuntivo la situazione di Area Blu si è presentata meno negativa di quanto preventivato nel budget 2020 per effetto, oltre che di una politica di riduzione dei costi, anche di eventi imprevedibili e non ordinari, in parte collegati agli effetti della pandemia. Infatti, il bilancio 2020 si è chiuso con un utile di Euro 495.233,00. A parziale mitigazione degli effetti negativi della pandemia sulla ASA mobilità si è registrato un significativo aumento dei ricavi nell'ASA OO.PP., che, anche per l'effetto della straordinarietà della situazione e della sospensione della normativa prevista dal Codice degli Appalti, ha potuto velocizzare la propria operatività e che conseguentemente ha comportato un aumento dei Costi operativi Opere Pubbliche. Una riduzione di alcune voci di costo ha contribuito ad una chiusura positiva del bilancio come quella del personale per minori costi per figure apicali quali il Direttore Generale e il Responsabile Finanza e Controllo di qualità, che sono venuti a mancare e pertanto la società ha dovuto fare a meno. Il risultato in utile rappresenta il quarto consecutivo dopo la citata fusione consolidando così ulteriormente la solidità economica e patrimoniale della Società. Con il bilancio di esercizio 2020, tutti gli indici di natura economica e patrimoniale mostrano segni di ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi precedenti.

Riguardo ai costi degli organi societari, si rileva che i compensi riconosciuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati ridotti nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012 e che in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo, avvenuto nel 2019, tali compensi sono stati mantenuti invariati, ovvero contenuti nell'ambito dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonostante l'aumento della complessità della società, anche a seguito dell'operazione di fusione con Beni Comuni del 2017, a cui si aggiunge un ulteriore riduzione del costo dovuta alla dimissione del Presidente del C.d.A. a dicembre 2019 e sostituito l'11 luglio 2020. Si dà atto che nell'Assemblea del 10 luglio 2020 è stato rinnovato il Collegio Sindacale, il cui compenso è rimasto inalterato sempre nel rispetto del principio del contenimento dei costi. Con riferimento agli indirizzi sui costi di funzionamento della partecipata, in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, si è già evidenziato nel precedente provvedimento che il Socio di maggioranza assoluta, il Comune di Imola, ha predisposto un atto di indirizzo sulle spese di funzionamento, che è stato comunicato alla società e agli altri soci per i rispettivi adempimenti di competenza e, quindi, anche alla Città metropolitana. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento sono stati assunti dalla Città metropolitana nel Dup, di cui l'ultimo 2022-2024 in corso di approvazione. Si dà atto che, anche sulla base degli indirizzi dati dal Comune di Imola, la società ha rendicontato l'incidenza percentuale dei costi di funzionamento sul valore della produzione, da cui si evince che il rapporto tra ricavi e costi di funzionamento nel 2020 è pari al 31,67% e quindi inferiore alla media del biennio 2017-2018, che è invece pari al 33,73% indicata negli indirizzi medesimi.

È in fase di prossima analisi una revisione del Piano industriale 2019/2022, al fine di un aggiornamento delle linee strategiche condivise con i Soci, nel rispetto dell'obiettivo generale e fondamentale del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e in funzione del rafforzamento della qualità dei servizi e degli sviluppi dell'azienda.

Si dà atto che la società per la prima volta ha presentato sia una semestrale al 30/06/2020 basata su dati contabili certi e sia un budget di tesoreria che evidenzia un saldo positivo fino alla fine dell'anno 2020 e senza far ricorso all'indebitamento bancario.

Nell'ambito del budget 2021 è stato approvato il piano assunzionale della società che prevede un ritorno ai costi del personale del 2019 per garantire la continuità dei servizi e l'efficienza richiesta dai soci. Si precisa che sulla base del consuntivo al 30 giugno 2021 sono state definite le previsioni a finire del 31 dicembre 2021, raffrontate al consuntivo 2020 e al budget 2021, che prevedono un risultato positivo d' esercizio.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4:

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d). La società costituisce la modalità attraverso la quale vengono svolte attività proprie dell'ente, sul modello organizzativo dell'in house providing.

- **Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8**

La Società, in particolare per la Città metropolitana di Bologna, svolge le attività/servizi che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del Testo Unico, come si evince dai servizi indicati nel punto "Attività affidate dalla Città metropolitana".

- **Condizioni art. 20, comma 2**

	2018	2019	2020
Numero medio dipendenti	102	103	98
	2 dirigenti 5 quadri 65 impiegati 30 operai 7 altri	2 dirigenti 6 quadri 66 impiegati 23 operai 6 altri	0 dirigenti 5 quadri 63 impiegati 22 operai 8 altri
Costo del personale	4.787.680,00	4.653.477,00	4.145.020,00
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Compensi amministratori	18.202,00	16.060,00	3.597,00
Compensi componenti organo di controllo	26.812,00	27.906,00	24.453

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Olivieri Domenico (dal 11/07/2020)	0,00
Benuzzi Aleardo	1.900,00
Frasconi Mariangela (dal 10/07/2020)	905,75
Stefano Ponzi (fino al 11/07/2020)	791,67
Totale	3.597,42

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Bacchini Maria Isabella (fino al 05/06/2020)	4.533,04
Boselli Isabella (sostituzione Collegio Sindacale)	606,66
Corsini Enrico	7.000,00
Dall'Olio Elis (fino al 10/07/2020)	4.185,59

Dal Monte Francesco (dal 10/07/2020)	3.347,00
Montaguti Sabrina (dal 10/07/2020)	4.781,42
Totale	24.453,71

Risultati d'esercizio	
2016	27.804,00
2017	24.069,00
2018	127.753,00
2019	267.084,00
2020	495.233,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	20.488.429,00	181.854,00	20.670.282,00
2019	20.035,547,00	287.515,00	20.323.062,00
2020	21.359.702,00	224.666,00	21.584.368,00
Fatturato medio			20.859.237,00

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria, rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. d);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d), coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. e);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Area Blu (art. 20, comma 2, lett. c);
- allo stato non si ravvisa la necessità di aggregare Area Blu ad altre società cui la Città Metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g); peraltro è stata già effettuata una fusione per incorporazione con Beni Comuni S.r.l, società in house totalmente partecipata dal Comune di Imola nel 2017 (art. 20, comma 2, lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la Società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La partecipazione che la Società deteneva in Comunica Soc. Cons. a r.l. e che costituiva per la Città metropolitana di Bologna "partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 2, lett. g) del Testo Unico anche se la quota indirettamente detenuta era insignificante, pari allo 0,73%", è stata dismessa, posta in liquidazione ed è cessata a far data dal 31/07/2019. Pertanto, non sussistono partecipazioni indirette detenute al 31/12/2020.

Inoltre, al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia rispettata la previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, al 31/12/2019, si conferma il mantenimento della partecipazione in Area Blu S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con quanto approvato dall'Ente con le precedenti ricognizioni periodiche con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. Il mantenimento risulta indispensabile in quanto svolge attività strumentali a favore degli Enti soci e quindi della Città metropolitana, ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Si dovranno monitorare gli ulteriori eventuali effetti dell'emergenza sanitaria sulla società e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

ATC S.P.A. in liquidazione

Tipologia di partecipazione: diretta totalmente pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 2000

Sede legale: Via Rubbiani, 5 - 40124 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00610880379

Stato della società: in liquidazione e inattiva

Capitale sociale: Euro 120.000,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 37,15%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Società controllata: no

Esito ricognizione: si attende la conclusione della procedura di liquidazione

Oggetto sociale

Allo stato attuale la Società non gestisce alcun servizio; l'erogazione del servizio si è interrotta al momento della messa in liquidazione della stessa.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La Società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020

Nella Revisione Periodica, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 09/12/2020, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche, la Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n. 70 del 17/12/2019, con delibera n. 55 del 12/12/2018, con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29 luglio 2016, si conferma la dismissione della partecipazione in cui è tuttora in corso il procedimento di liquidazione. La società è attualmente inattiva. Nella nota integrativa del bilancio 2020 sono riepilogati le vicende straordinarie e i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto

a quanto rilevato precedentemente nella relazione del bilancio intermedio di liquidazione 2019. Inoltre, si rileva che le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte. Allo stato attuale, sono confermate le controversie in essere, in particolare: con l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - riguardanti l'applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap (anni 2007-2010, 2011, 2012-2014) e sul medesimo tema si resta sempre in attesa che venga fissata l'udienza in Cassazione in merito al Cuneo fiscale 2007-2010 oppure che sia accolta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.; con Tper S.p.A, il contenzioso è collegato comunque al precedente, di cui si è già accennato nelle passate ricognizioni societarie. Si rammenta che l'esito del giudizio di cognizione per ottenere l'indennizzo promosso da Atc nei confronti di Tper (questa è obbligata, a norma dell'art. 10 dell'atto di fusione e scissione del 1° febbraio 2012, a tenere indenne Atc in liquidazione da quanto quest'ultima ha versato all'Erario in ragione delle sopravvenienze passive) è stato favorevole ad Atc (di cui alla sentenza n. 2451/2019) ma condiziona il pagamento dell'indennizzo all'esito della suddetta sentenza di Cassazione in merito al Cuneo fiscale 2007-2010. La sentenza del 2019 è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e, in data 19 dicembre 2019, regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro 2.227.280,59, nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p.A. Il liquidatore, nell'ultimo aggiornamento in merito ai contenziosi, dichiara che la causa per ottenere l'indennizzo promossa da Atc nei confronti di Tper è attualmente davanti la Corte d'Appello. L'udienza è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 25 ottobre 2022; il liquidatore presume che la sentenza sarà emessa verso la primavera del 2023. Si dà atto che ad oggi la Società si trova in uno stato di carenza di liquidità, necessaria per garantire la prosecuzione delle attività correnti della liquidazione, ovvero il pagamento delle spese di liquidazione nei termini contrattuali pattuiti con terze parti; ciò tenuto conto dei pignoramenti sulle disponibilità finanziarie di Atc eseguiti da Equitalia, in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna, in relazione alla sentenza della Corte dei Conti n. 636/2016 relativamente al giudizio di Conto, per le irregolarità riscontrate sulla contabilità trasmessa al Comune di Bologna stesso nell'arco temporale 2008-2009 da parte Atc S.p.A., in qualità di agente contabile in quanto concessionario del servizio sosta. Pertanto, la procedura di liquidazione risulta congelata a causa della mancanza di risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int.int., la Società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e 115 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) del "Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna" in società per azioni, avvenuta con atto a ministero notaio Federico Rossi in data 11 dicembre 2000, rep. 35244/10403.

A seguito dell'operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all'inizio del mese di maggio 2014, è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell'aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda di Atc perfezionata il 4 maggio 2014.

La Società attualmente non gestisce nessun servizio e, non essendo più operativa, non ha dipendenti, né attività residue da svolgere.

La Società ha chiuso il bilancio 2020 con un utile di Euro 1.212,00, che l'Assemblea, su proposta del liquidatore, ha destinato a parziale copertura delle perdite portate a nuovo. Il liquidatore ha rilevato che l'avvento della pandemia da coronavirus non ha avuto alcuna incidenza sulla procedura di liquidazione con la sola eccezione del differimento dei termini processuali.

Si rileva che la Società presenta un capitale sociale di Euro 120.000,00 ma un patrimonio netto pari a Euro 13.758,00.

Inoltre, si rileva per Atc l'esistenza di un rischio di credito e un rischio di liquidità.

Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e dal Comune di Bologna. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Si dà atto che lo sviluppo dei suddetti contenziosi, possa determinare l'evoluzione della liquidazione verso scenari di apertura di procedure concorsuali, anche in considerazione che gli Enti soci medesimi non possono provvedere all'attribuzione di risorse alla società, visto il divieto di soccorso finanziario previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza contabile. Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è venuto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, è nominato dall'Assemblea ad eccezione del Presidente che è nominato, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla Provincia di Ferrara, nomina a cui peraltro tale ente ha sempre rinunciato; si è pertanto proceduto al suo rinnovo e, considerando che si tratta di società in liquidazione sono stati confermati gli attuali componenti sia per gli effettivi che per i supplenti ed è stata rispettata la parità di genere ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Con riferimento alla determinazione dei compensi, sono stati confermati gli attuali sempre in virtù del principio del contenimento dei costi.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

La Società, non essendo più operativa e in liquidazione, non ha attività da svolgere.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 giugno 2014, ha approvato, come sopra rilevato lo scioglimento e la conseguente liquidazione della società, nominando un liquidatore.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
Numero medio dipendenti	0	0	0
Numero amministratori - liquidatore	1	1	1
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	3*
Costo del personale	0,00	0,00	0,00
Compenso amministratori (liquidatore)	4.500,00	0,00	0,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00	17.500,00	17.500,00**

*Nominati dall'Assemblea, designati dal Comune di Bologna, anche per conto della Città metropolitana con la rinuncia ad una designazione da parte della Provincia di Ferrara

** Il dato rilevato dei compensi degli organi sociali non è comprensivo di oneri previdenziali

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Diegoli Paolo – Liquidatore	0,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
-------------------------------	----------

Marino Marina	7.500,00
Gianotti Stefano	5.000,00
Furlani Lucio	5.000,00
Totale	17.500,00

Risultati d'esercizio	
2016	93.325,00
2017	-36.943,00
2018	19.790,00
2019	-34.138,00
2020	1.212,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	163.680,00	313,00	163.993,00
2019	22.700,00	7.257,00	29.957,00
2020	22.880,00	15.150,00	38.030,00
Fatturato medio			77.326,66

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a), visto che è in liquidazione;
- non ha dipendenti o ha un numero di amministratori (liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio non rispettoso degli importi previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies) in quanto inattiva e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- essendo la società in liquidazione e non svolgendo alcuna attività, non vi sono partecipazioni della Città metropolitana in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla società (art. 20, comma 2, lett. c);
- essendo in liquidazione non si ravvisa la necessità di aggregare Atc ad altre società cui la Città metropolitana partecipa (art.20, comma 2, lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto la società si trova in diverse condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La Società, alla data del 31 dicembre 2020, non possiede società indirette.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, il liquidatore ha dichiarato nella Nota integrativa al bilancio 2020 e confermata nella comunicazione relativa all'aggiornamento all'Ente, che tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso (con l'Agenzia delle Entrate e Tper) non è possibile ipotizzare una data presunta e si conferma che la valutazione su come procederà la liquidazione è condizionata dalle tempistiche e dall'esito delle cause; in ogni caso si ricorda, che in relazione al contenzioso con Tper, lo stesso liquidatore presume che la sentenza sarà emessa verso la primavera del 2023, nel ragionevole presupposto di positiva conclusione per Atc. Si auspica la chiusura entro il 2023. Nel frattempo, è opportuna la vigilanza sull'evoluzione della liquidazione e, in particolare, dei contenziosi fiscali e legali in corso e di eventuali ulteriori gradi di giudizio, ad oggi non prevedibili, con riguardo allo sviluppo dei rapporti con il Comune di Bologna sulla diversa interpretazione delle competenze delle sanzioni IRAP riferite alla sosta, in quanto variabili non ponderabili.

Risparmi attesi

Nessuno, ma agevolerà l'attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 1961

Sede legale: Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00313590374

Stato della società: in attività

Capitale sociale: Euro 157.043,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 33,11%

Durata: 31/12/2041

Settore di attività della partecipata: H.52.21.3 Gestione di stazioni per autobus

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo la gestione, per conto della Città metropolitana e del Comune di Bologna della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna. La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

Gestione del servizio di interesse generale di gestione del terminale dell'autostazione di Bologna.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nella Revisione Periodica, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 9/12/2010, è stato confermato il mantenimento della partecipazione, in continuità con i precedenti Piani di Revisione Periodica, con il Piano di Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n.70 del 17/12/2019, con delibera n. 55 del 12/12/2018, con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29 luglio 2016. La società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016.

Durante la pandemia di Covid-19, l'Autostazione ha sempre garantito la continuità del servizio erogato, è rimasta sempre aperta h 24, ma con una diminuzione sistematica delle corse sul fronte del TPL e con un blocco delle attività sul fronte nazionale, internazionale e turistico che ha provocato significativi impatti economici sulla società, indicati in bilancio. Autostazione ha adottato tutte le misure organizzative per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 sia con riferimento al protocollo di sicurezza dell'Autostazione e sia con riferimento all'ambiente di lavoro. Con riguardo alla riqualificazione dell'immobile Autostazione, a novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha inviato la richiesta di finanziamento fruttifero del progetto ai Soci, unitamente ad un Pef di sostenibilità dell'investimento. Il finanziamento è stato erogato dal solo Comune di Bologna e non dalla Città metropolitana in quanto si tratta di una ristrutturazione e conseguente valorizzazione di un immobile che, pur essendo di interesse di entrambi i soci, tuttavia è di proprietà del solo Comune, che sarà consegnato al medesimo nel 2040 con la scadenza del diritto di superficie e sarà fruibile per le esigenze delle generazioni future. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della Partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., la società è stata costituita in data 14 settembre 1961 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) è entrata a far parte della compagine sociale sulla base della deliberazione di Consiglio provinciale del 26 dicembre 1968. Nel mese di aprile 2009, in accordo con il Comune di Bologna, si è attivato un percorso istituzionale e giuridico diretto alla omologazione della medesima al modello in house providing e alla trasformazione del modello organizzativo da S.p.A. in S.r.l. esclusivamente per le finalità ed i servizi affidati dalla Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) e dal Comune di Bologna, con capitale sociale esclusivo degli Enti medesimi, previo acquisto delle azioni dei soci privati. La società ha in concessione dal Comune di Bologna (dal 2011 fino al 31.12.2040) in diritto di superficie oneroso l'area di terreno con sovrastante l'Autostazione terminale. Il servizio è regolato da una Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di Bologna, la cui scadenza è analoga a quella della società ovvero al 31 dicembre 2041. Si precisa che la competenza alla determinazione delle tariffe ai concessionari di trasporto pubblico locale e nazionale è stata attribuita alla Provincia (ora Città metropolitana) in base alla legge regionale 30/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Secondo quanto prevede la citata Convenzione, le decisioni in merito vengono comunque assunte unitamente al Comune di Bologna e approvate dall'Assemblea dei Soci. La convenzione, oltre a stabilire i criteri di determinazione degli elementi del servizio, disciplina l'esercizio del controllo analogo. In data 30 maggio 2018 è stata emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti la delibera 56/2018 *“Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle Autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi”*. In particolare, la *“Misura 4”* dell'Atto di Regolazione prevede che le autostazioni fissino condizioni economiche di accesso all'infrastruttura da parte dei vettori che si basino sullo sfruttamento efficiente della capacità infrastrutturale, sui costi operativi netti sostenuti, sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati e sugli eventuali investimenti non coperti da finanziamenti pubblici o di altri soggetti terzi.

Durante l'Assemblea del 28 febbraio 2019 i Soci hanno deliberato la modifica del regolamento e la revisione delle tariffe, adeguandosi quindi alla normativa vigente. Il nuovo sistema tariffario è applicato annualmente dal 1° maggio 2019 e aggiornato ogni 12 mesi in base a precisa metodologia descritta nella PIA (Prospetto Informativo delle Autostazioni) e tramite apposite rilevazioni affidate a ditte terze sui tempi di utilizzo degli stalli da parte dei mezzi, con l'obiettivo di garantire equità di trattamento dei vettori. Per l'anno 2020, in via del tutto eccezionale, la Società ha deciso di bloccare l'aumento tariffario a fronte degli impatti causati dall'emergenza sanitaria in essere e per non colpire ulteriormente un settore già in crisi.

Relativamente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 175/2016, si segnala che: 1) ai sensi dell'art. 6, co. 1 (le cui modalità di attuazione di tale onere, a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal Mef in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto), la Società ha richiamato nella Relazione sulla gestione la disposizione legislativa, dichiarando che non è tenuta ad istituire una contabilità separata analitica in quanto le

attività da essa svolte, rispetto alla gestione dell'impianto Autostazione sono di natura accessoria e complementare all'attività principale, che costituisce oggetto esclusivo della società; 2) ai sensi dell'art. 6 co. 4, Autostazione, in quanto società a controllo pubblico è tenuta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a predisporre e pubblicare la Relazione sul Governo Societario che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). Autostazione ha predisposto un programma di valutazione del rischio aziendale e ha rispettato gli adempimenti prescritti, seguendo le raccomandazioni emanate dal CNDCEC. Per quanto concerne la relazione sul rischio aziendale, con riferimento alla data del 31/12/2020, nonostante un calo degli indici considerati, di cui quelli principali (ROI, ROE, ROS EBIDA/ricavi) hanno valore negativo - riconducibile esclusivamente all'emergenza sanitaria che ha bloccato le entrate dell'Autostazione e non ha proporzionalmente diminuito i costi in quanto l'Autostazione è rimasta aperta 24 ore su 24 per garantire il servizio all'utenza - gli Amministratori reputano non rappresentativi della reale situazione societaria gli indici del 2020, in quanto influenzati per 10/12 dagli effetti straordinari della pandemia. Pertanto, pur superata la soglia di allerta di tutti gli indici, e come le disposizioni normative permettono, gli Amministratori hanno reputato esistente il presupposto di continuità aziendale alla data del 31 dicembre 2020. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società, allo stato attuale sia da escludere, tenendo anche conto che i piani aziendali futuri che la società ha messo in opera fanno fronte al recupero della continuità aziendale entro il biennio successivo alla chiusura dell'esercizio. Con riferimento agli strumenti integrativi di governo societario si rileva che la Società ha indicato gli strumenti integrativi e, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un ufficio di *internal audit*, ha comunque motivato la scelta di non adottarne altri; 3) ai sensi dell'art.11, c. 3 l'Assemblea del 21 maggio 2020 ha nominato il nuovo organo amministrativo collegiale, confermando i medesimi compensi ovvero contenuti nell'ambito dei parametri previsti dalla normativa vigente e la relativa delibera è stata trasmessa alla Corte dei Conti competente; si precisa che, ai sensi dell'art 11 co. 4 e co. 8 nella scelta degli amministratori Autostazione ha rispettato il principio dell'equilibrio di genere e gli amministratori non sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti. La parità di genere è rispettata anche nell'ambito del Collegio Sindacale, sia nella composizione dei Sindaci effettivi che nella composizione dei Sindaci supplenti, rilevando che anch'essi sono stati rinnovati nell'assemblea del 21 maggio 2020 e sono stati confermati i medesimi compensi sempre nel rispetto del principio del contenimento dei costi; 4) lo statuto di Autostazione è adeguato alle altre disposizioni del D.Lgs 176/2016, contenente altresì la previsione relativa ai limiti di fatturato di cui all' art.16, c. 3. Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la Società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica anche con riferimento all'esercizio 2020.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), si richiamano le considerazioni inserite nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, ovvero che i soci e gli amministratori che si sono succeduti negli anni hanno strettamente monitorato la gestione della società, affrontando nel corso del tempo il problema del disequilibrio della gestione 'caratteristica' (tariffe amministrate insufficienti a coprire il costo del servizio di gestione del terminale), ridimensionando progressivamente il numero (attualmente il C.d.A. è composto da tre componenti) e il compenso degli amministratori, in coerenza all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, che fa salva l'operatività della disposizione della Spending Review, di cui all'art. 4, co. 4, secondo periodo (a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche, non può superare l'80% di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013) e con una attenta gestione dei costi e in particolare del costo del personale (attualmente ha 7 dipendenti di cui nessun dirigente). L'attenzione dei soci e del Consiglio di Amministrazione ha garantito negli ultimi anni il mantenimento dell'equilibrio economico della società senza avere ripercussioni sensibili sulla qualità del servizio erogato e ha consentito di dare indirizzi per la ristrutturazione dell'impianto Autostazione.

Si dà atto che nell'ultimo quinquennio la società ha chiuso tutti i bilanci in utile ad eccezione dell'esercizio 2020 che si è chiuso con una perdita di Euro 137.757,00, dovuta alle conseguenze della pandemia, iniziata a fine febbraio 2020 e tuttora in corso. Più nello specifico, l'elemento principale delle perdite è causato dalla prescrizione normativa di divieto di spostamento delle persone su scala nazionale e internazionale, che ha impattato sia sulle corse, sia, di riflesso, sulle restanti attività accessorie quali il parcheggio, i servizi igienici pubblici e le locazioni delle attività presenti negli spazi. Il risultato negativo del 2020 deve quindi essere considerato straordinario. La perdita dell'esercizio 2020 è stata coperta con parte della riserva straordinaria che risulta capiente anche per la copertura della perdita prevista per il 2021 e non si è ricorso pertanto per il risultato 2020 all'applicazione dell'art 21 del medesimo Testo Unico.

Si precisa che, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, il socio di maggioranza, il Comune di Bologna, per le società controllate, e nel contempo partecipate dalla Città metropolitana di Bologna, tra cui Autostazione, ha emanato, con delibera di Consiglio comunale PG. n. 405041/2018, l'atto di indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento (individuate nelle voci di costo del conto economico B6, B7, B8, B9 e B14), che è stato predisposto all'esito di un percorso di condivisione della situazione organizzativa delle predette società interessate dalla norma anche con il coinvolgimento degli uffici competenti della Città metropolitana, dando atto che è stata fornita opportuna comunicazione del documento alla stessa Città metropolitana, oltre che naturalmente alla società per i conseguenti adempimenti. Il socio Comune ha predisposto ulteriori aggiornamenti di tali indirizzi, di cui alle delibere di Consiglio comunale PG. 436480 del 2 ottobre 2019 e PG n. 535398 del 17 dicembre 2020, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, di cui l'atto di indirizzo costituisce uno dei capitoli, dando atto che è stata data opportuna e formale comunicazione di entrambi i documenti alla stessa Città metropolitana. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento, in condivisione con il socio di maggioranza, sono stati assunti nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 mentre è in corso di approvazione il Dup 2022-2024.

Per l'anno 2020 è stato attribuito quale obiettivo specifico relativo alle spese di funzionamento il mantenimento del livello complessivo dei costi di funzionamento entro l'89,5% del valore della produzione, analogamente al 2019 (ove l'indirizzo è stato rispettato). Tali indirizzi sono stati recepiti dalla società nel budget 2020, anche se il Presidente della società ha evidenziato la difficoltà di contenere i costi entro tale limite per il 2020, sia per la necessità di sostituire 1 unità di personale per un pensionamento sia per il persistere della situazione italiana dovuta al Coronavirus, che avrebbe inciso pesantemente sul bilancio della società. Pertanto, la società non è riuscita a rispettare l'obiettivo a causa dell'emergenza sanitaria che ha mantenuto i costi fissi attivi riducendo invece gli incassi e i relativi ricavi di autostazione, superando dunque l'89,50% pari al rapporto fra valore della produzione e costi di funzionamento, come si evidenzia già nell'aggiornamento del budget. La rendicontazione di tutti gli obiettivi assegnati dai soci è contenuta nella Relazione sulla Gestione.

Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da costi per servizi e in misura minore dai costi del personale. La voce costi per servizi è passata da Euro 1.030.236,00 del 2017, a Euro 1.167.508,00 del 2018, a Euro 1.123.019,00 del 2019 e a Euro 957.410,00 del 2020 e tale ultima significativa variazione è dovuta principalmente a minori costi di servizio di gestione del terminale. Con riferimento ai costi di personale, la società fa presente da tempo di essere in carenza di personale, che è rimasto sempre di sette persone, pur essendo aumentata l'attività della società. Il costo è rimasto più o meno stabile (Euro 426.913,00 nel 2017 ed Euro 412.602,00 nel 2018, Euro 419.340 nel 2019 ed Euro 365.363,00 nel 2020). In via generale comunque tutti i costi di produzione sono diminuiti nel 2020. La riduzione del costo del personale di Euro 53.977,00 non è dovuta ad una riduzione del numero di personale ma all'utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalle disposizioni normative che si sono succedute nel corso del 2020. La società, al fine di salvaguardare la forza lavoro, ha incentivato l'utilizzo delle ferie e permessi maturati e fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal fondo di integrazione salariale. Il risparmio rispetto all'esercizio precedente deve intendersi ancor più rilevante se si considera che nel mese di dicembre 2020 la forza lavoro era aumentata di una unità per permettere l'affiancamento e il passaggio di consegne di un dipendente che ha lasciato la società per pensionamento nel mese di gennaio 2021. La società ha parzialmente compensato la riduzione del fatturato mediante il contenimento dei costi laddove possibile.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e Attività ammesse – art. 4

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8

La Società gestisce per conto della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, il servizio relativo alla stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna, compresa la gestione degli impianti e delle attrezzature funzionali a tale servizio, e quant'altro ritenuto accessorio al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità. Il servizio è regolamentato dalla Città metropolitana (e dal Comune di Bologna), che determinano, tra l'altro, gli orari di apertura del terminal e le tariffe delle corse ai concessionari di trasporto pubblico.

Pertanto, trattasi di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) che svolge un ruolo fondamentale per il territorio.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
Numero medio dipendenti	7	7	7
	1 quadro 6 impiegati	1 quadro 6 impiegati	1 quadro 6 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	3	3	3*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	3	3	3*
Costo del personale	412.602,00	419.340,00	365.363,00
Compensi amministratori	37.720,00	37.720,00	37.878,00
Compensi componenti organo di controllo	18.928,00	19.864,00	18.928,00

**Nomina assembleare su designazione congiunta di Città metropolitana e Comun di Bologna*

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Pierinelli David	26.5000,00
Leonardi Andrea (fino al 21/05/2020)	2.146,00
Bacchini Maria Isabella (fino al 21/05/2020)	2.230,00
Conforti Eleonora (dal 21/05/2020)	3.501,00
Crosara Riccardo (dal 21/05/2020)	3.501,00
Totale	37.878,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Graziosi Sergio	8.112,00
Prete Patrizia	5.408,00

Romoli Romana (fino al 21/05/2020)	2.098,00
De Luca Isabella (dal 21/05/2020)	3.310,00
Totale	18.928,00

Risultati d'esercizio	
2016	131.161,00
2017	118.416,00
2018	188.084,00
2019	51.392,00
2020	-137.757,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	2.339.209,00	39.921,00 di cui 16.250,00 contributi in conto esercizio	2.379.130,00
2019	2.344.833,00	587,00 di cui 250,00 contributi in conto esercizio	2.345.420,00
2020	1.550.442,00	224.223,00 di cui 133,00 contributi in conto esercizio*	1.774.665,00
Fatturato medio			2.166.405,00

**I contributi in conto esercizio al 31/12/220 sono collegati alla quota di competenza dell'esercizio del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alle leggi 160/2019 e 178/2020. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.*

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d), coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e);
- la Città metropolitana non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Autostazione S.r.l. (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare Autostazione S.r.l. ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La società, alla data del 31 dicembre 2020, non detiene partecipazioni, come risulta dal bilancio approvato e da quelli precedenti. Tuttavia, al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della Ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Autostazione Bologna S.r.l., senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. Le attività della società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), trattandosi di un servizio di interesse generale che svolge un ruolo fondamentale per il territorio. Si dovranno continuare a monitorare gli ulteriori eventuali effetti dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, sulla società e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

BOLOGNAFIERE S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1956

Sede legale: Viale della Fiera, 20 - 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 00312600372

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 106.780.000,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 11,29 %

Durata: 31/12/2070

Settore di attività della partecipata: N.82.3 Organizzazione di convegni e fiere

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:

- gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e tutti i servizi ad essi connessi;
- progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;
- ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 09/12/2020 è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29 luglio 2016. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Con riferimento, invece, ai rilievi della Corte dei Conti contenuti nella deliberazione n. 67/2018, in merito alla definizione di controllo congiunto sulla società, l'Ente aveva maturato di chiedere alla società una modifica statutaria in ordine al numero dei componenti del C.d.A. al fine di ricondurlo da 9 al numero massimo di 5, nonostante ritenesse che si tratti di una partecipazione pubblica maggioritaria di tipo frazionato, come evidenziato successivamente e più dettagliatamente nel successivo paragrafo "*controllo congiunto*". Pertanto, è stata inviata dall'allora Sindaco Virginio Merola, in qualità di sindaco del Comune di Bologna e della Città metropolitana, una formale richiesta di cui al PG. n. 7305/2019 a cui non è stato dato riscontro. L'Assemblea del 24 giugno 2020 ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, fissando il numero di 9 componenti, compreso il Presidente. Il 2020 si è caratterizzato dal progressivo diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento del contagio messe in atto dal Governo e dalle autorità regionali e locali hanno portato ad una sospensione e successiva riduzione dell'attività della fiera, sia nell'esercizio 2020 che nel primo semestre 2021 a causa dell'interruzione degli eventi rilevanti per l'attività aziendale. Solo dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è stato consentito lo svolgimento in presenza delle fiere mentre dal 1° luglio 2021 sono stati altresì consentiti i convegni ed i congressi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi di legge. L'attività a pieno regime abbraccia sostanzialmente il secondo semestre 2021.

Alla luce del rinnovo dei mandati amministrativi del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna nonché del Comune di Rimini, occorrerà una valutazione conclusiva in merito all'ipotesi di aggregazione tra Fiera di Bologna e Fiera di Rimini, società quotata, anche al fine dell'applicazione delle disposizioni derogatorie del Tusp. Tale valutazione dovrà tenere anche conto delle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria ancora in corso. Attualmente non vi sono atti formali. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., l'Ente autonomo "Fiere Internazionali di Bologna" è stato trasformato in S.p.A. in data 19/09/2002, in attuazione della legge regionale Emilia-Romagna del 25 febbraio 2000, n. 12, ed in conformità alla legge quadro nazionale 11 gennaio 2001, n. 7, ora abrogata, a seguito dell'entrata in vigore della legge 62/2005 (deliberazione Consiglio provinciale n. 22 del 06/03/2002). Pertanto, il settore fieristico risulta totalmente liberalizzato e deregolamentato per volontà espressa del legislatore statale. La società da più di un decennio opera in un mercato globale e non solo Europeo e all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo.

Si ricorda che il Consiglio Metropolitano, con delibera n.11 del 22 marzo 2017 – non ha partecipato all'aumento di capitale sociale da Euro 93.780.000,00 fino ad Euro 113.780.000,00, e pertanto non ha esercitato il connesso diritto di opzione, tenuto conto delle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, in relazione alle priorità di investimento già esplicitate negli atti programmatici dell'Ente, non sottoscrivendo quindi alcuna nuova azione; ciò pur condividendo l'operazione prospettata per sostenere il progetto di rilancio e sviluppo del quartiere fieristico e dell'importanza che la società, perseguendo fini di interesse generale per lo sviluppo economico del territorio, venga gestita in modo economicamente sostenibile, anche al fine di rafforzare ulteriormente l'operatività futura della medesima. Si dà atto che a seguito della conclusione della predetta procedura di aumento, il capitale sociale

attuale è pari a Euro 106.780.000,00 e conseguentemente la partecipazione della Città metropolitana di Bologna è scesa dal 12,85% all'11,29%, mantenendo sempre il medesimo numero di azioni.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), Testo Unico: si consideri che dopo un esercizio 2015 in cui si è evidenziata una perdita di Euro 8.906.162,00, i risultati del 2016, 2017, 2018 e 2019 rilevano tutti una chiusura positiva dell'esercizio fino al 2020, che ha rilevato invece una pesante perdita per Euro 32 milioni e 362 mila per effetto della nota emergenza sanitaria e non per *mala gestio*, perdita che è stata riportata a nuovo. Il Gruppo ha invece chiuso ugualmente in perdita ma in misura superiore per Euro 46 milioni e 502 mila. Si precisa sin da subito che, con riferimento alla previsione negativa dell'esercizio 2020, non si applica l'art 21 del D.Lgs 175/2016, in attuazione del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 (recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e quindi gli Enti pubblici partecipanti alla società non dovranno accantonare nell'anno successivo, ai sensi di tale articolo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo del Bilancio consolidato in misura proporzionale alla quota di partecipazione .

L'emergenza sanitaria ha determinato un drastico calo dei ricavi in quanto si è resa necessaria la cancellazione e la riprogrammazione completa delle attività dell'anno 2020, in virtù dei provvedimenti adottati dalle Autorità Regionali e Nazionali. Infatti, il valore della produzione complessivo di BolognaFiere S.p.A. nel 2020 è stato pari a 15,3 milioni di Euro (64,9 milioni di Euro nel precedente esercizio), in diminuzione di 49,6 milioni di Euro (- 76,4%) rispetto al 2019 non compensato da un'altrettanta riduzione dei costi a causa degli importanti costi fissi legati all'infrastrutture e alla struttura in generale (tra cui interventi di manutenzione ordinaria, ammortamenti, costi per il personale, oneri diversi di gestione) e dei costi per servizi relativi all'attivazione del quartiere e al suo allestimento, commerciali e promozionali relativi alle manifestazioni in calendario 2020. Si precisa che i costi totali della produzione sono stati pari a 45 milioni e 259 mila Euro, a fronte di Euro di 71 milioni e 229 mila Euro nel 2019, con una diminuzione di circa 26 milioni di Euro (-36,5%). In generale l'andamento dei costi della produzione riflette l'andamento delle attività e del valore della produzione. Tra le principali voci di costo operativi che rilevano una diminuzione si annota in particolare la riduzione dei costi per servizi ammontanti a Euro 22.423.616,00 (Euro 37.340.757,00 nel 2019), con una variazione per circa 14,917 milioni di Euro (- 39,9%), fra cui rientrano gli "emolumenti ad organi statutari", esposti complessivamente per Euro 160.694,00 (Euro 195.940,00 nel 2019) con una riduzione di Euro 35.246,00; - 18% , dovuto in particolare ad una riduzione dei compensi volontaria del Consiglio di Amministrazione uscente per gli ultimi mesi residui di mandato, in periodo di lock down e di sospensione delle attività fieristiche. Con l'assemblea del 24 giugno 2020, oltre al rinnovo del C.d.A., composto da 9 membri, è stato rinnovato anche il Collegio Sindacale ai quali sono stati confermati i medesimi compensi, come da tradizione consolidata. Con riferimento alle spese di personale, ammontanti a Euro 9.647.354,00 (Euro 16.123.511,00 nel 2019), si precisa che la media dei dipendenti del 2020 è stata di 203 unità contro una forza media 2019 di 222 unità. Tale decremento riflette, anche se solo parzialmente, gli effetti della sospensione delle attività fieristiche e congressuali per la gran parte dell'esercizio 2020. In tale contesto di incertezza, in cui peraltro tutti gli indicatori di redditività sono negativi, al fine di mitigare gli impatti economici, patrimoniali e finanziari, la società si è attivata per fronteggiare gli effetti negativi del Coronavirus ed evitare quindi un suo ulteriore appesantimento avviando la richiesta di alcune tra le misure di sostegno economico previste dai provvedimenti governativi che si sono succeduti (tra cui finanziamenti con garanzia da parte della SACE S.p.A., finanziamenti con garanzia da parte del Fondo centrale di garanzia PMI) oltre alla richiesta/fruizione dei contributi pubblici previsti (anche nella forma di crediti d'imposta) e a fondo perduto previsti dai vari Decreti Ristori e Sostegni. Si aggiunge che in assenza di attività fieristiche nel corso del 2020 sono stati attivati e sviluppati alcuni impieghi alternativi dei padiglioni del quartiere fieristico di Bologna, delle relative strutture ed attrezzature e dei connessi servizi di quartiere, realizzando, tra l'altro, in alcuni padiglioni aule per licei e scuole tecniche di secondo grado, lezioni per corsi universitari, master post laurea della Bologna Business School e come hub vaccinale.

Nonostante le politiche di contenimento dei costi, sia variabili che fissi, messe in atto fin dallo scorso anno, la società dichiara che non è stato possibile generare abbastanza proventi per coprire attraverso l'attività caratteristica tutti i costi e contenere l'indebitamento bancario, resosi necessario per garantire la continuità aziendale e la copertura degli investimenti iniziati prima della pandemia per mantenere il proprio posizionamento competitivo. Considerato il limitato periodo di tempo ed il ridotto volume di business dovuto anche alle persistenti difficoltà di spostamento di espositori e visitatori esteri, in particolare dall'estremo oriente, si conferma una chiusura in perdita anche per il 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della sua autonomia gestionale e relativa esclusiva responsabilità per il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, riconosciuta dal Codice Civile, di una società che opera in un mercato concorrenziale, sta pertanto, monitorando l'evolversi dell'emergenza sanitaria, sia l'andamento dei mercati di riferimento, mantenendo al contempo un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente tutelare la redditività ed i flussi di cassa attesi nei prossimi esercizi.

Anche l'Ente comunque mantiene sempre alta l'attenzione al fine delle eventuali ripercussioni sul proprio bilancio.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e Attività ammesse – art. 4

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7). L'attività svolta rappresenta una deroga concessa dal decreto 175/2016 in quanto si tratta di attività commerciali.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La partecipazione nella Fiera, consentita in virtù della deroga concessa dall'art. 4, comma 7, del decreto, rappresenta comunque uno strumento di promozione sociale, economica e turistica fondamentale per l'area metropolitana e per le imprese e costituisce volano per i processi di internazionalizzazione e pertanto la presenza dell'Ente nella società si traduce come mezzo di valorizzazione anche della comunità di riferimento. Ne deriva che il suo sviluppo comporta evidenti benefici per tutto il sistema territoriale bolognese. Pertanto, la partecipazione è connessa alle finalità istituzionali dell'Ente.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
	241	222	203
Numero medio dipendenti	5 dirigenti 24 quadri 201 impiegati 5 operai 6 dipendenti a t. det.	5 dirigenti 25 quadri 185 impiegati 3 operai 4 dipendenti a t. det.	5 dirigenti 24 quadri 172 impiegati 2 dipendenti a t. det.
Numero amministratori	9	9	9
di cui nominati dall'Ente	0	0	1*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3

di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Costo del personale	14.303.103,00	16.123.511,00	9.647.354,00
Compensi amministratori	166.600,00	158.027,00	123.064,00**
Compensi componenti organo di controllo	38.366,00	37.913,00	37.630,00

*Nomina assembleare ai sensi art 19, comma 3 dello Statuto anche sulla base del sistema di liste

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Calzolari Giampiero	75.737,15
Grandi Giada (fino al 24/06/2020)	3.667,58
Barbieri Cinzia (fino al 24/06/2020)	1.903,41
Ragonesi Gianfranco (fino al 24/06/2020)	5.025,00
Zucchelli Susanna (fino al 24/06/2020)	1.903,41
Schwarz Gigliola (fino al 24/06/2020)	1.798,27
Raggi Giancarlo (fino al 24/06/2020)	1.903,41
Palmieri Marco	5.025,00
Santagata Giulio	5.857,53
Baraldi Franco (dal 24/06/2020)	3.357,38
Conti Maria Angela (dal 24/06/2020)	3.491,68
Celso Luigi De Scritti (dal 24/06/2020)	5.562,48
Gabellini Patrizia (dal 24/06/2020)	3.546,48
Migliori Maurizia (dal 24/06/2020)	3.357,38
Renzi Amilcare (dal 24/06/2020)	2.502,82
Totale	120.950,45**

**La differenza tra il dato complessivo dei compensi del C.d.A esposto in bilancio e quello indicato quale somma di ciascun componente del C.d.A si riferisce ai costi sostenuti per missioni amministratori (in particolare Presidente)

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Venturini Antonio	16.530,89
Cominetti Stefano (fino al 24/06/2020)	5.014,80
Gambini Carla (fino al 24/06/2020)	5.200,00
Fiore Roberto Franco (dal 24/06/2020)	5.442,18
Baesi Daniela (dal 24/06/2020)	5.442,18
Totale	37.630,00

Risultati d'esercizio	
2016	3.326.445,00
2017	5.745.523,00
2018	5.401.017,00
2019	6.662.207,00

2020			-32.362.092,00
Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	65.900.601,00	3.793.435,00 di cui 139.416,00 contributi in conto esercizio	69.694.036,00
2019	63.300.696,00	1.565.050,00 di cui 131.537,00 contributi in conto esercizio	64.865.746,00
2020	13.727.089,00	881.157,00 di cui 425.283,00 contributi in conto esercizio*	15.370.335,00
fatturato medio			49.976.705,00

*Nella nota integrativa si rileva solo l'importo complessivo dei contributi in conto esercizio al 31/12/20120 ove figurano: contributi dal GSE - gestore dei Servizi Energetici- per impianto fotovoltaico; quota 2019 contributo dal Comune di Bologna per la realizzazione del padiglione 14-15; quota 2020 del contributo RER relativo all'attivazione del casello autostradale; contributi Fondir e Fondo Forte sulla formazione finanziata; Città metropolitana di Bologna : contributi disabili anno 2015; bonus pubblicità; contributi Covid previsto dal decreto Ristori e Ristori bis, a valere sulla sezione 3.1 del Temporary Framework (Quadro temporaneo).L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori; (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dalla Città metropolitana o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità di aggregare BolognaFiere ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g); alla luce del rinnovo dei mandati amministrativi del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna, nonché del Comune di Rimini, occorrerà una valutazione conclusiva in merito all'ipotesi di aggregazione tra Fiera di Bologna e Fiera di Rimini, che è società quotata (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Controllo congiunto

Come è stato già precisato nei precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, si conferma che la Città metropolitana non detiene nella società un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. che presuppone un controllo "solitario" con un'influenza nell'ambito dell'Assemblea ordinaria, né un formale controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b) del D.Lgs.175/2016. Un eventuale controllo condiviso potrebbe comunque essere acquisito attraverso la sottoscrizione di accordi/patti parasociali

con altri soci pubblici anche se vi sono degli elementi contrari a tale direzione. Infatti, la definizione di un controllo pubblico si scontra con l'attività svolta da BolognaFiere che opera in un mercato globale e non solo europeo, all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo, ovvero in un settore liberalizzato, con una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità; un eventuale controllo porrebbe in tal modo la società all'interno di vincoli non adeguati alla propria *mission*, intesa sia in senso societario sia in senso di ripercussione positiva sulla comunità. Il controllo pubblico tra più soci dovrebbe basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà di partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere. Non si riscontrano, infatti, al momento attuale orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall'organo amministrativo o che presuppongono una direzione e un coordinamento unitario e univoco. Anche dai verbali di assemblea degli ultimi anni, infatti non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all'ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). Allo stesso tempo, l'interesse pubblico che le singole amministrazioni sono tenute a perseguire non verrebbe di per sé compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ogni socio potrebbe legittimamente adottare in relazione all'interesse locale o regionale di cui è portatore. D'altro canto l'autonomia degli Enti territoriali, costituzionalmente garantita ed ulteriormente rinforzata dalla riforma del titolo V del 2001, non può sfumare per effetto della partecipazione ad una società di diritto comune, né sarebbe corretto ritenere che i soci pubblici siano portatori di un univoco interesse pubblico. Si richiama inoltre l'art.9, comma 5, del Tusp che prevede che la conclusione, la modifica e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consiliare; pertanto, ne consegue che la situazione di "controllo pubblico" non si può automaticamente desumere solamente da "comportamenti concludenti" o comunque da un "coordinamento di fatto".

In ogni caso, la qualificazione di una società come "priva di controllo pubblico" non implicherebbe, automaticamente, la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio degli Enti soci nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, né comporterebbe, quindi, una "irregolarità della gestione finanziaria" dell'Ente/i stesso/i.

A ciò si aggiunga che, alla luce del rinnovo dei mandati amministrativi del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna attualmente in corso, nonché del Comune di Rimini, occorrerà una valutazione conclusiva in merito all'ipotesi di aggregazione tra Fiera di Bologna e Fiera di Rimini, società quotata, anche al fine dell'applicazione delle disposizioni derogatorie del Tusp. Tale valutazione dovrà tenere anche conto delle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria ancora in atto. Inoltre, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 T.U. Società a partecipazione pubblica, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge – tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Nella stessa direzione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale anche l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno dello scorso 12 luglio 2019, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma. Conclusivamente, anche nelle more dell'auspicato intervento legislativo sopra indicato, la posizione del socio Città metropolitana di Bologna è nel senso di confermare i risultati dell'analisi compiuta finora nei Piani di razionalizzazione, adottati relativamente alla classificazione di BolognaFiere tra le società non a controllo pubblico; conseguentemente, tale esito conduce a escludere dal Piano le numerose società indirettamente partecipate da BolognaFiere medesima, ai sensi dall'art 2, comma 1, lett "g" del Tusp, che fa riferimento ad una partecipazione detenuta per il tramite di una società a controllo monocratico senza alcun richiamo alla più ampia categoria delle società a controllo pubblico, né alla nozione di controllo, definiti rispettivamente alla lett. "b" ed "m" del medesimo art. 2, comma 1.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 31 dicembre 2020 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art.2, lett. g) del Testo Unico e quindi non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in BolognaFiere, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int.

Considerate altresì le previsioni di chiusura dell’esercizio 2021, si dovranno monitorare gli effetti dell'emergenza sanitaria tuttora in corso sulla società e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell’Ente nonché gli effetti delle eventuali decisioni di carattere straordinario.

CAAB – CENTRO AGRO ALIMENTARE BOLOGNA S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1990

Sede legale: Via Paolo Canali n.1 - 40127 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02538910379

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 51.941.1871,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 1,54%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: G.46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, di interesse generale di Bologna, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall’Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nelle Revisioni Periodiche, in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvate dal Consiglio metropolitano con delibere n. 37 del 9/12/2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. L’attività svolta dalla società, producendo un servizio di

interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int.

Nonostante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, il Centro Agro Alimentare è rimasto operativo, in quanto servizio essenziale al sistema economico-produttivo primario. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori, degli operatori e dei frequentatori del centro agroalimentare. Tutte le misure adottate sono contenute nella Relazione sulla Gestione.

Con riferimento all'ipotesi di un progetto di aggregazione dei principali mercati dell'Emilia Romagna (Bologna, Parma, Rimini e Cesena) promosso dalla Regione Emilia Romagna, si rileva che la medesima sta sviluppando tutti i possibili percorsi per raggiungere tale traguardo. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita l'11 giugno 1990 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha partecipato con deliberazione del Consiglio provinciale PG 7144 del 19/03/1990.

La società fu costituita in forma consortile e mista, prevedendo la partecipazione minoritaria al capitale sociale anche di soggetti privati e in particolare delle associazioni di categoria del settore, nel rispetto delle disposizioni della Legge 28 Febbraio 1986 n° 41 e quindi per beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla medesima legge per la realizzazione di Centri Agroalimentari.

La gestione del Centro Agroalimentare, e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento, è svolta da CAAB, in qualità di Ente gestore individuato dal Comune di Bologna in base alle disposizioni della Legge R.E.R. n.1/1998.

La società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bologna ex art. 2497 bis c.c., che detiene l'80,04% del capitale sociale.

Altri soci enti pubblici locali sono: Città Metropolitana di Bologna 1,545%. Camera di Commercio di Bologna 7,572% e Regione Emilia Romagna 6,120%. Sono inoltre presenti nella compagine sociale istituti di credito e associazioni di categoria e operatori del settore. L'Assemblea straordinaria del 25 luglio 2018 ha approvato la trasformazione della forma sociale da Società consortile in Società per azioni, dopo aver acquistato il parere favorevole della Regione.

Rispetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 175/2016 si segnala in particolare che: 1) ai sensi dell'art 6, co 1, inerente la contabilità separata (le cui modalità di attuazione di tale onere, a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto) la società non ha messo ancora a punto l'adempimento ma sta lavorando in tal senso; 2) CAAB, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul Governo Societario, la quale deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.); l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

In conformità alle richiamate disposizioni normative, infatti l'organo amministrativo della società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ed ha proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31.12.2020. Tutti gli indicatori non rientrano nei limiti di allerta per prevenire l'insorgere del rischio di crisi aziendale, fatta eccezione per il ROI dell'anno 2020, che risente delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e finanziarie attuate nell'esercizio. Secondo la società il dato non è preoccupante in quanto tale valore, non considerando le svalutazioni operate nell'anno, risulterebbe positivo e in linea con quello dei precedenti esercizi. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 hanno indotto quindi l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia da escludere. Sono stati indicati gli strumenti integrativi di governo societario e in considerazione della dimensione della società, della struttura organizzativa e dell'attività svolta, il C.d.A non ha ritenuto necessario la creazione di un ufficio interno di controllo che collabori con l'organo di controllo statutario e, ha

comunque motivato la scelta di non adottarne altri; 3) lo statuto è adeguato alle altre previsioni normative del decreto in questione.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f) si consideri che la società ha mostrato fino al 2019 un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio che si sono contraddistinti da un costante risultato favorevole d'esercizio. L'ultimo bilancio approvato al 31/12/20 si è chiuso invece con una significativa perdita di Euro 21.425.955,00, che è stata coperta attraverso l'utilizzo delle riserve per complessivi Euro 19.907.706,00, rinviando a nuovo la perdita per la parte residua di Euro 1.518.249,00. La Città metropolitana ha accantonato sul proprio bilancio, in apposito fondo vincolato, una quota di competenza per la parte di perdita non coperta ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 175/2016, effettuata prima della modifica introdotta in attuazione del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, già richiamato. La perdita è interamente imputabile alle svalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni materiali e sulle immobilizzazioni prudenzialmente effettuate sul valore delle quote del Fondo PAI, comparto A, detenute dalla società, poiché a seguito della prolungata chiusura del Parco Fico a causa dell'emergenza sanitaria, il valore delle suddette quote risulta ridotto, nonché alla svalutazione di un'area a seguito delle mutate condizioni di mercato immobiliare e dell'incertezza circa lo sviluppo immobiliare dell'area medesima, tenuto anche conto del nuovo piano urbanistico adottato dal Comune di Bologna nel 2020. Con riferimento ai costi, si evidenzia un significativo incremento dei medesimi, passando da Euro 6.135.696,00 del 2019 a Euro 16.795.024,00, dovuto principalmente agli ammortamenti e alle svalutazioni, di complessivi Euro 12.192.264,00 (Euro 603.816,00 nel 2019). Rilevano invece una diminuzione i principali costi operativi nonostante siano state sostenute delle spese straordinarie legate alla gestione della emergenza sanitaria, il presidio degli accessi e le attività di sanificazione e di disinfezione straordinaria: 1) le spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, che passano da Euro 25.307,00 nel 2019 a Euro 14.151,00 (- Euro 11.156,00); 2) le spese per servizi che passano da Euro 2.093.276,00 nel 2019 a Euro 1.758.450,00 (- 334.826,00); le spese di personale passano da Euro 1.185.010,00 a Euro 1.081.015,00 a cui corrisponde un organico medio di 17 persone (19 nel 2019). Tale variazione è dovuta principalmente alla cessazione del rapporto di lavoro con due dipendenti, avvenute tra fine 2019 e inizio 2020. Si precisa che per il 2020 erano infatti previste a budget due assunzioni, per un numero di dipendenti in organico al 31/12/2020 stimato di 20 unità. La previsione è stata disattesa e il numero dei dipendenti al 31/12/2020 è indicato in 17 unità, a seguito di una cessazione anticipata consensuale di un rapporto di lavoro a tempo determinato e al differimento, al prossimo triennio, delle 2 assunzioni previste nel piano assunzioni (ipotizzata nel 2021). Tra le spese per servizi si rilevano gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. L'Assemblea del 21 luglio 2021 ha nominato il nuovo organo amministrativo. In occasione di tale rinnovo per il 2021-2023, è stata riproposta dal Comune di Bologna, in accordo con la Città metropolitana, l'opzione collegiale, condivisa anche dagli altri soci, nel rispetto della parità di genere. Sono stati confermati i medesimi compensi per complessivi Euro 43.000,00. La giustificazione della scelta collegiale è collegata a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ed è in continuità con le giustificazioni addotte nel precedente rinnovo. La collegialità consente infatti una migliore istruttoria delle decisioni, garantendo un confronto ed un contraddittorio al proprio interno e, nel contempo, garantisce competenze e professionalità diversificate per una più efficace ed efficiente gestione. Tale scelta è volta ad assicurare che le decisioni di carattere gestionale, proprie dell'organo amministrativo, siano prese in contraddittorio con almeno un componente nominato in assemblea dalle minoranze in seno alla società. Essendo CAAB S.p.A. la società di gestione di un servizio pubblico rilevante per il territorio, si è ritenuto opportuno consentire a tutte le componenti dell'azionariato diverse dal Comune di esprimersi nella gestione stessa attraverso un componente da esse designato. La decisione impatta molto modestamente sui costi della società in quanto il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori, che sono coerenti con le disposizioni previste dal D.Lgs. 175/2016. Si dà atto che, in attuazione degli artt. 5, comma 4, e 15 del D.lgs. 175/2016, è stato inviato l'estratto della relativa delibera alla Corte dei Conti sezioni competente e al MEF. Il Collegio Sindacale si è insediato nell'Assemblea dei Soci del 20 maggio 2020. Anche il compenso dei sindaci è rimasto invariato nel rispetto del principio del

contenimento dei costi. Si precisa che le spese per godimento di beni di terzi ammontanti ad Euro 1.596.809,00 sono invece in linea con il 2019, che è comprensivo del canone di usufrutto dell'Area mercatale e del canone di locazione degli allestimenti delle attrezzature.

In attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il socio di maggioranza, il Comune di Bologna, per le società controllate, e nel contempo partecipate dalla Città metropolitana di Bologna, tra cui CAAB, ha emanato, con delibera di Consiglio comunale PG. n. 405041/2018 l'atto di indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento, che è stato predisposto all'esito di un percorso di condivisione della situazione organizzativa delle predette società interessate dalla norma anche con il coinvolgimento degli uffici competenti della Città metropolitana, dando atto che è stata fornita opportuna comunicazione del documento alla stessa Città metropolitana, in atti al PG. 55118 del 10/10/2018 oltre che, naturalmente, alla società per i conseguenti adempimenti. Il socio Comune ha predisposto ulteriori aggiornamenti di tali indirizzi, di cui alle delibere di Consiglio comunale PG. 436480 del 2 ottobre 2019 e PG n. 535398 del 17 dicembre 2020, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 di cui l'atto di indirizzo costituisce uno dei capitoli, dando atto che è stata data opportuna comunicazione di entrambi i documenti alla stessa Città metropolitana.

Gli obiettivi attribuiti a Caab, in condivisione con il socio di maggioranza, sono contenuti nei Dup della Città metropolitana 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024 in corso di approvazione. L'obiettivo relativo alle spese di funzionamento assegnato per il 2020 è stato rendicontato dalla società in sede di Budget 2020, anche considerando le spese straordinarie legate all'emergenza sanitaria e che pertanto risultano rispettati gli indirizzi impartiti alla società. La rendicontazione a consuntivo, sempre rispettosa dell'obiettivo, è contenuta nella Relazione sul Governo Societario 2020. Contestualmente all'approvazione del bilancio 2020, è stato approvato il budget 2021 che prevede un risultato positivo di chiusura per Euro 157.904,00 alla quale concorrono in misura rilevante la previsione di proventi dal Fondo PAI. In particolare, si rileva una previsione di costi della produzione di complessivi Euro 5.531.220,00 (rispetto al dato del consuntivo 2020 di Euro 27.243.462,00), principalmente costituiti da costi per servizi, costi del personale, costi per godimento beni di terzi e ammortamenti; una previsione di costi per il personale per Euro 1.182.38,00 in aumento rispetto al consuntivo 2020 di Euro 101.365,00 in quanto nell'esercizio 2020 sono slittate le assunzioni previste. La società, all'interno della relazione di accompagnamento del budget 2021, ha fornito una tabella, che dimostra il rispetto degli indirizzi impartiti in merito alle spese di funzionamento per il relativo esercizio.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La gestione del Centro Agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento è svolta da CAAB., in qualità di Ente gestore individuato dal Comune di Bologna. Infatti la Legge regionale E.R. 19 gennaio 1998, n. 1, "Disciplina del commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso" prevede che la gestione dei Centri agroalimentari sia assicurata dagli enti istitutori dei centri secondo una delle forme di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, leggi entrambe abrogate con l'adozione del Testo Unico Enti locali (D.Lgs. 267/2000). Si precisa che la legge regionale non è stata oggetto di modificazioni relativamente a tale disposizione; se ne deduce che la Regione Emilia Romagna consideri tutt'ora il servizio di cui trattasi nel novero dei servizi pubblici locali; ciò peraltro è stato confermato con nota del 20 aprile 2018 dalla stessa Regione in occasione dei necessari chiarimenti interpretativi per comprendere gli ambiti di sviluppo strutturali della società.

Inoltre si tratta di una infrastruttura a cui si collega la realizzazione del "Progetto F.I.Co." volto

alla valorizzazione e allo sviluppo economico del territorio. L'attività svolta produce pertanto un servizio di interesse generale, che rientra nella previsione di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) del Testo Unico.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
	19	19	17
Numero medio dipendenti	1 dirigente 4 quadri 14 impiegati	1 dirigente 4 quadri 14 impiegati	1 dirigente 3 quadri 13 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Costo del personale	1.284.337,00	1.185.019,00	1.081.015,00
Compensi amministratori	43.000,00	49.880,00	43.000,00
Compensi componenti organo di controllo	34.055,00	35.417,00	35.528,00*

**Il dato rilevato dei compensi degli organi sociali è comprensivo di oneri previdenziali*

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Segrè Andrea	35.000,00
Di Pisa Valentino	4.000,00
Roversi Sara	4.000,00
Totale	43.000,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Conti Maria Angela	15.179,00
Cominetti Stefano (fino al 20/05/2020)	3.909,00
Ragazzi Chiara (fino al 20/05/2020)	3.909,00
Ferrol Mario (dal 20/05/2020)	6.266,00
De Leo Domenico (dal 20/05/2020)	6.266,00
Totale	35.528,00

Risultati d'esercizio	
2016	394.980,00
2017	483.987,00
2018	634.172,00
2019	581.068,00
2020	-21.425.955,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	4.404.752,00	3.335.652,00 di cui 283.649,00 contributi in conto esercizio	7.740.404,00
2019	4.302.924,00	2.919.972,00 di cui 232.934,00 contributi in conto esercizio*	7.222.896,00
2020	4.333.037,00	1.888.014,00 di cui 171.549,00 contributi in conto esercizio*	6.221.051,00
Fatturato medio			7.061.450,33

**Nell'ambito dei contributi in conto esercizio al 31/12/2020 figurano: LR 47/95 Contributo 2015 - competenza 2020 (3/5) per Euro 84.000,00; LR 47/95 Contributo 2014 - competenza 2020 (1/5) per Euro 59.558,33; Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI art.125 DL 34-2020 (aliquota 28,2970%) per Euro 6.207,00; Credito di Imposta Art Bonus 2020 Fondazione Teatro Comunale per Euro 6.500,00; Credito d'imposta R&S 202 per Euro 13.109,68; Credito d'imposta beni strumentali per Euro 1.304,09; Credito d'imposta pubblicità per Euro 870,00. Relativamente ai contributi Regione E.R. L.R. 47/95, si precisa che la Regione paga annualmente in base delle spese ammissibili SAL e detti acconti vengono registrati a Debito VS. la Regione fino alla conclusione del progetto che richiede più annualità. A conclusione del progetto oggetto del contributo, il totale viene girocontato a ricavo per contributo in conto esercizio per 5 annualità. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.*

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria, rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);

- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto degli importi previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da CAAB (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità, allo stato, di aggregare CAAB ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei; la Regione sta sviluppando tutti i possibili percorsi per raggiungere il traguardo dell'aggregazione dei principali mercati dell'Emilia-Romagna: Bologna, Parma, Rimini e Cesena (art. 20, comma 2, lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La partecipazione che la società detiene alla data 31 dicembre 2019 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) del Testo Unico e, quindi, non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in CAAB S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, in quanto l'attività svolta, producendo un servizio di interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016. Si dovranno monitorare gli effetti dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, sulla società e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente nonché gli effetti delle eventuali decisioni di carattere straordinario.

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. in liquidazione

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1964

Sede legale: Piazza della Costituzione, 5/c - 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 00387110372

Stato della società: inattiva

Capitale sociale: Euro 1.800.000,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 32,83%

Durata: 31/12/2030

Settore di attività della partecipata: M.74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito della ricognizione: società in liquidazione dal 25 settembre 2018

Oggetto sociale

La società, che svolgeva attività strumentali a favore dei soci, è in liquidazione dal 25 settembre 2018. Non è più operativa, residuando la sola attività di gestione dell'impianto fotovoltaico, fino alla cessione dello stesso nell'ambito delle operazioni di liquidazione.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 09/12/2020, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019, n. 55 del 12/12/2018, sono stati recepiti gli orientamenti espressi con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016, in cui è stata prevista la dismissione della partecipazione in quanto non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale e in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società risultavano comunque essere acquisibili sul libero mercato. A seguito del perfezionamento della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A., in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società, e della cessione ad Ervet S.p.A. (ora ART-ER Attrattività Ricerca Territorio S.c.p.A. a seguito della fusione con Aster S.c.p.A.) del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici con il trasferimento dei relativi dipendenti, avvenuto in data 24/09/2018, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018. Pertanto, la società è stata sciolta anticipatamente ed è stata posta in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018, con la conseguente nomina del liquidatore, come stabilito dall'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, in esecuzione in particolare dei Piani di Revisione Straordinaria deliberati dai soci e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 175/2016.

Si dà atto che, a far data dall'avvio della liquidazione, la società non è più operativa, fatta salva l'attività di gestione degli impianti fotovoltaici ancora di proprietà della stessa, ed è priva di personale dipendente, come è stato previamente evidenziato, che è stato trasferito con la cessione del ramo d'azienda ad Ervet S.p.A. Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta inoltre costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si prestano ad una facile e pronta liquidazione per la loro natura a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District) che hanno contraddistinto la ultraquarantennale attività della società. La pandemia ha causato inevitabili rallentamenti nelle operazioni di liquidazione: il mercato immobiliare ha subito una battuta d'arresto e le aste immobiliari sono andate deserte come pure le azioni di recupero crediti si sono rivelate più lunghe e difficoltose. Anche la trattativa di vendita dell'impianto fotovoltaico con l'Università si è prolungata per gli aspetti legati alla classificazione catastale degli impianti, alla definizione del corrispettivo di vendita e al suo regime fiscale.

Relativamente alla dismissione degli impianti fotovoltaici, il liquidatore rileva che proseguono le attività con l'Università di Bologna per definire la procedura di cessione degli impianti fotovoltaici medesimi e che l'operazione dovrebbe essere prevista a breve entro il 2021 e, comunque, dichiara che ha sollecitato il perfezionamento della complessiva operazione.

Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, dopo un primo tentativo di cessione scaduto a marzo 2020 relativamente ai terreni e ai garage non andato a buon fine, si è esperita una nuova procedura di gara alla fine di settembre 2020, apportando, prudenzialmente, per tutti gli immobili oggetto d'asta una riduzione del prezzo base pari al 10%, procedura che, purtroppo, anche questa volta non è andata a buon fine. A seguito dell'aggiornamento della perizia dei predetti beni in conseguenza della delibera di Consiglio comunale di cui al PG 179683/2021, relativa ad una modifica del POC, con valori ed effetti di PUA in variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, il liquidatore ha definito un cronoprogramma con l'ufficio gare del socio Comune di Bologna per organizzare la nuova procedura di cessione degli immobili di proprietà della società rimasti invenduti. Infatti, in data

4/11/2021, è avvenuta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli avvisi d'asta relativi ai predetti beni, con scadenza il 7/12/2021. Anche questo tentativo di vendita non è andata a buon fine. **Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essi afferenti** (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna Metropolitana, stante la stima effettuata da Nomisma e la volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato, già dall'anno scorso si è ritenuto opportuno formalizzare le procedure per temporanea custodia di tali beni. Per i plastici detenuti dall'Università di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, sono stati sottoscritti contratti di comodato gratuito. Quanto ai plastici detenuti dal Comune di Bologna, tramite la Fondazione per l'Innovazione Urbana, al momento non è stato formalizzato alcun contratto di comodato. Sia la Città metropolitana che la Camera di Commercio di Bologna non detengono beni in custodia. Durante l'Assemblea del 31 marzo 2021, tutti i soci che hanno in custodia i beni plastici hanno manifestato l'interesse all'acquisizione mediante decurtazione del relativo valore del riparto finale degli utili. Il liquidatore inoltre nel corso del 2020 è pervenuto alla conclusione di accordi e transazioni a causa di alcune pendenze pregresse e delle pratiche di recupero crediti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita in data 19 febbraio 1964 mentre, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 3 aprile 2008 (in attuazione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 8 del 18 marzo 2008), i soci hanno adottato il modello organizzativo dell'in house providing e nella medesima data hanno sottoscritto una Convenzione Quadro, di durata pari a quella della società, volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di verifica necessari a garantire il controllo sulla società analogo a quello esercitato da ciascun ente sulle proprie strutture interne. Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti erano disciplinati da una specifica convenzione operativa, nell'ambito della predetta Convenzione Quadro, sottoscritta tra tutti i soci che definiva anche i principi generali cui doveva ispirarsi l'attività della società. Dal 25 settembre 2018 la società è in liquidazione e non è più operativa non avendo attività da svolgere ad eccezione di quella relativa alla gestione dell'impianto fotovoltaico, fino alla cessione dello stesso nell'ambito delle operazioni di liquidazione, come già rilevato. Non ha dipendenti. Si precisa che il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è chiuso con una perdita complessiva di Euro 905.056,00 derivata principalmente dalle svalutazioni delle immobilizzazioni di Euro 739.433,00 riconducibili al minor presunto valore di terreni e fabbricati oggetto di due aste andate deserte. Si precisa che, a fronte di tale perdita, vi è comunque un patrimonio netto di Euro 7.923.268,00. La perdita, su proposta del liquidatore, è stata coperta mediante utilizzo della Riserva contributi ex art.55 del DPR n. 917/86 /TUIR per l'intero ammontare di Euro 667.416,00 e la riserva di Rivalutazione L.72/83 per l'importo residuo di Euro 245.239,00 e, pertanto, l'Ente non ha proceduto agli accantonamenti previsti ai sensi dell'art 21 del ciao D.Lgs 175/2016. Con riferimento alla disposizione dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, Finanziaria Bologna Metropolitana, quale società a controllo pubblico, è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, la Relazione sul Governo Societario, la quale deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio, l'integrazione di strumenti integrativi di governo societario adottati, ovvero le ragioni della loro mancata adozione. In merito il liquidatore ha precisato che, essendo la società in liquidazione, vengono meno gli strumenti cardine relativi alla valutazione del rischio di crisi aziendale quali: valutazione della continuità aziendale e valutazione dello stato di crisi.

Con riferimento agli strumenti integrativi, la società ha elencato quelli adottati e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Fino alla cessione del ramo d'azienda produceva beni o servizi strumentali agli Enti soci (art. 4, comma 2, lett.d.). La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

- **Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8**

Non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale anche in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società risultano comunque essere acquisibili sul libero mercato.

- **Condizioni art. 20, comma 2**

	2018	2019	2020
Numero medio dipendenti	17	0	0
	2 dirigenti 7 quadri 8 impiegati	0	0
Numero amministratori	3 fino al 25/09/2018 – data messa in liquidazione poi Liquidatore	1 Liquidatore	1 Liquidatore
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Costo del personale	1.091.757,00	0	0
Compensi amministratori e del liquidatore	36.876,00 Amministratori 20.172,00 Liquidatore	45.000,00 Liquidatore	20.000,00 Liquidatore
Compensi componenti organo di controllo	10.920,00	18.876,00	18.876,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Ricci Antonella – Liquidatore	20.000,00
Totale	20.000,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Ricci Alessandro	8.112,00
Marmocchi Mara	5.382,00
De Luca Maria Isabella	5.382,00
Totale	18.876,00

Risultati d'esercizio	
2016	51.915,00
2017	160.038,00

2018	-846.678,00
2019	-180.559,00
2020	-905.056,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	2.594.075,00	387.573,00 di cui 267.366,00 contributi in conto esercizio	2.981.648,00
2019	74.262,00	263.217,00 di cui 261.613,00 contributi in conto esercizio	337.479,00
2020	47.819,00	350.503,00 di cui 267.480,00 contributi in conto esercizio*	353.322,00
Fatturato medio			1.224.149,67

* I contributi in conto esercizio al 31/12/2020 si riferiscono a contributi dal GSE- Gestore dei Servizi Energetici- per impianto fotovoltaico. Sono integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- allo stato non ha dipendenti o ha un numero di amministratori (liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies) e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- essendo in liquidazione e non svolgendo alcuna attività, non vi sono partecipazioni della Città metropolitana in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. (art. 20, comma 2, lett. c);
- allo stato è stata effettuata la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico e del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società si trova in diverse condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, essendo entrata in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018.

Società indirette

La società, alla data del 31 dicembre 2020, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati.

Azioni da intraprendere

Verificare che il procedimento di liquidazione avvenga nel rispetto dei criteri stabiliti nell' Assemblea del 31 luglio 2018.

Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione

Il liquidatore nella sua relazione al Bilancio al 31/12/2020 ha dichiarato che nel 2020 e nei primi mesi dell'esercizio 2021, a causa della nota pandemia COVID-19 e delle conseguenti restrizioni, le operazioni di liquidazione hanno subito un inevitabile rallentamento e, secondo il medesimo, ciò ha pertanto portato ad ipotizzare un prolungamento dal 2021 fino al 2023 del periodo di completamento delle operazioni di liquidazione. Tale dichiarazione è stata confermata nella sua relazione al 30/09/2021. In ogni caso, la chiusura della relativa procedura è subordinata al realizzo di tutte le attività di cessione degli impianti del fotovoltaico, del terreno e dei garage a mezzo gara pubblica, auspicando che gli indicatori economici miglioreranno a breve termine e indicheranno una ripresa economica che consentirà il rilancio degli affari e delle compravendite.

Risparmi attesi

Nessuno, ma l'effetto di tale azione di razionalizzazione sul bilancio della Città metropolitana riguarderà i proventi da dismissione e agevolerà l'attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C. A R.L.

**ESCLUSA DALLAEDISPOSIZIONI ART. 20 AI SENSI DEL COMMA 6 BIS DELL' ART. 26
DEL D.LGS. 175/2016**

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza privata

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2002

Sede legale: Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02323051207

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 68.893,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 11,427%.

Durata: al 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: M.70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento della partecipazione

Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a sostegno e alla promozione dello sviluppo economico e sociale.

Essa può operare nei seguenti ambiti:

- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- animazione e promozione territoriale e dello sviluppo locale, compresi servizi di terziario avanzato nel campo del marketing territoriale, informazione e comunicazione;
- ideazione, programmazione, gestione, finanziamento e rendicontazione di programmi e progetti di sviluppo territoriale, comprese le iniziative di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- gestione del ciclo della progettazione e della programmazione di fondi pubblici e privati destinati allo sviluppo territoriale.

La società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con soggetti di natura privata.

La società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, delle leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 17/12/2020

La formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, introduce il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 del predetto decreto non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. Pertanto, come già rilevato nella precedente Revisione Periodica si è proceduto e si procederà con il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. Cons. a r. l. a valutare la sussistenza dei requisiti del Testo Unico solo con riferimento all'art. 4, comma 1, mentre verrà esclusa, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge, la valutazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 176/2016. Si evidenzia che il GAL continuerà la propria attività dedicata alla piena attuazione del PAL 2014-2020 (riferito alla nominale programmazione comunitaria), evidenziando che l'Unione Europea ha prorogato di due anni l'attuale programmazione 2014 – 2020 del Piano di Sviluppo Rurale, destinando al GAL Appennino Bolognese ulteriori risorse per Euro 2.938.300,00, concludendo di fatto la programmazione a giugno 2025.

Analisi della partecipazione.

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, il G.A.L. dell'Appennino Bolognese è una società mista a maggioranza privata che non ha scopo di lucro. È un soggetto specializzato che gestisce risorse assegnate dal PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di promuovere sul territorio nuove opportunità di sviluppo economico e sociale sostenibile. In data 26/10/2015, il GAL ha presentato alla Regione la domanda di partecipazione al bando di selezione dei Gruppi di Azioni Locali e delle strategie Leader per il periodo di programmazione 2014-2020. Si dà atto che con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 926 del 26/01/2016 il GAL dell'Appennino Bolognese, insieme ad altri 5 G.A.L. della regione, ha superato tale selezione, risultando ammissibile e assegnatario di risorse pubbliche per attivare investimenti sul territorio dell'Appennino Bolognese. I temi fondamentali del Piano riguardano il turismo sostenibile e valorizzazione delle filiere agroalimentari locali attraverso la valorizzazione degli itinerari turistici che verranno qualificati attraverso convenzioni con gli Enti locali e che vedranno coinvolte le realtà imprenditoriali attraverso l'adesione alla Carta dell'Accoglienza nonché sostenute attraverso bandi di finanziamento per la qualificazione delle imprese private locali e con la promo- commercializzazione delle eccellenze locali sui mercati extralocali. Il territorio è attualmente organizzato in sei grandi itinerari turistici. Il Piano di Azione 2014-2020 è stato elaborato in sintonia con le attività della Città metropolitana di Bologna riferite al territorio appenninico.

Il GAL sta attuando gli interventi previsti nel proprio Piano di Azione Locale 2014-2020 ed opera in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali. Per contrastare la pandemia Covid-19, nel mese di marzo 2020, sono stati prorogati i bandi in pubblicazione. Sono state inoltre prorogate le scadenze di fine lavori dei beneficiari dei bandi e delle convenzioni. Nel corso del 2021, lo stato di attuazione del Piano è rappresentato da un impegno di risorse di circa il 92% delle risorse pubbliche totali. La società si è comunque contraddistinta, negli ultimi cinque esercizi, per un costante risultato positivo di bilancio. I bilanci del GAL rispecchiano le attività condotte nell'esercizio di riferimento per l'attuazione del suddetto Piano. Si precisa che il Piano di Azione Locale LEADER, approvato dalla Regione Emilia Romagna, in attuazione della programmazione comunitaria 2014/2020, definisce infatti sia i contributi da erogare e sia i costi di funzionamento della struttura ed alcuni costi non sono peraltro rendicontabili.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4**

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e pertanto l'attività svolta rientra nell'ambito dell'art. 4, comma 6, del Testo Unico.

- **Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8**

La società, che non ha scopo di lucro, ha il fine di realizzare obiettivi comuni e condivisi tra soci pubblici e privati, attraverso la gestione e l'utilizzo di finanziamenti comunitari, per la promozione socio economica dell'area metropolitana. Come già evidenziato, gli ambiti tematici su cui il GAL si propone di operare nella Programmazione 2014-2020, sono primariamente "il Turismo sostenibile e in raccordo ad esso, lo sviluppo e l'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". Il Piano di Azione locale 2014-2020, che attua le strategie di sviluppo locale, è stato elaborato in sintonia con le attività della Città metropolitana di Bologna tese alla costruzione del Piano Strategico e riferite al territorio appenninico. La partecipazione è connessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, si prevede il mantenimento della partecipazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Si conferma il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art 4, comma 6, del D.Lgs 175/2016 ma ai sensi del successivo art. 26, comma 6 bis, il GAL è escluso dall'applicazione dell'art 20 relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1971

Sede legale: Palazzina Doganale - 40010 Bentivoglio (Bo)

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00372790378

Stato della società: in attività

Capitale sociale: Euro 22.436.766,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 17,56%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H.52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento, allo stato, senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

Rientrano nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto – ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente. Le attività sono svolte nei confronti e a beneficio di determinati soggetti privati/impresе.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 17/12/2020

Come è stato precisato nel precedente provvedimento di Revisione, a differenza del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate, approvato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015, in cui era prevista la dismissione della partecipazione, nel Piano di Revisione Straordinaria e nei provvedimenti di Revisione Periodica riferiti alla situazione di bilancio al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019 è stato invece previsto il mantenimento sulla base dell'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 in quanto, in data 31 maggio 2017, il Sindaco metropolitano ha istituito il Tavolo Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per "Il polo funzionale di Interporto Bologna". Le tematiche che l'accordo territoriale dovrà disciplinare sono le seguenti:

- sviluppo dell'intermodalità delle merci e potenziamento della piattaforma ferroviaria;
- miglioramento dell'accessibilità pubblica e privata delle merci e delle persone;
- prospettive di sviluppo e ampliamento del Polo;
- potenziamento delle relazioni con il territorio metropolitano, in particolare con altre piattaforme intermodali regionali;
- sostenibilità e qualificazione ambientale (qualificazione APEA e misure di decarbonizzazione) del Polo;
- potenziamento e valorizzazione dei servizi interni del Polo.

Si è sottolineato che l'Accordo costituiva un fatto nuovo amministrativo di innegabile rilievo rispetto alla situazione esistente nel 2013 e nel 2015. Si è dato atto che gli esiti del Tavolo Tecnico per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale, ancora in corso di definizione, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ente, tenendo conto: 1) degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid 19 sulla società; 2) del riassetto organizzativo e proprietario in corso, anche derivanti dal possibile acquisto di azioni rappresentanti una quota significativa del capitale sociale con formulazione di concrete proposte; 3) della realizzazione degli scenari di cui ai precedenti punti 1e 2. L'eventuale realizzazione di tali nuovi scenari comporterà la necessità di verificare gli effetti sull'Interporto e sulla Città metropolitana, anche alla luce della possibilità di attuare il Piano industriale 2020-2022, nonché di valutare il peso decisionale dell'Ente nell'ambito della società necessario per perseguire le proprie finalità istituzionali (e di non svalutare la propria partecipazione); effetti e variabili che potrebbero portare a un cambiamento della visione strategica dell'Ente stesso rispetto all'Interporto e al mantenimento della relativa partecipazione.

Si dà atto che nel 2020 non vi sono state variazioni rilevanti sul versante Accordo Territoriale, che è ancora in fase di discussione e che, al momento della redazione della presente relazione, non ha ancora trovato la condivisione di tutti i soggetti interessati e non si è dato pertanto luogo all'approvazione e alla relativa sottoscrizione del medesimo. I soci pubblici Comune di Bologna e Camera di Commercio, dopo la procedura di vendita effettuata congiuntamente nel 2018 e non andata a buon fine, per il 2019 e il 2020, non hanno proceduto all'alienazione anche in attuazione delle modifiche legislative intervenute con la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018 che ha modificato l'art. 24 del D.Lgs 175/2016 che disapplica fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno della ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D.Lgs. 175/2016 in presenza di alcune condizioni. Tali disposizioni si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (ulteriore modifica dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 prevista dall' art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106). Per quanto riguarda la manifestazione di interesse avanzata di un investitore privato a luglio 2019, è stata presentata un'offerta a luglio del 2020 ma è stata dichiarata inaccettabile dai soci pubblici interessati in quanto non vincolante e condizionata. Non vi sono state altre formulazioni di offerte vincolanti.

A luglio 2021 il C.d.A. ha presentato ai soci il nuovo Piano Strategico quinquennale 2022-2026 che è incentrato su uno specifico obiettivo: la trasformazione della Società in un'impresa di servizi. Nel frattempo, ad ottobre 2021, si sono tenute le elezioni amministrative del Comune di Bologna ed è stato eletto il nuovo Sindaco, che è anche per legge Sindaco metropolitano, che ha manifestato una diversa visione sulla società con particolare riferimento alla strategicità della logistica, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro. Conseguentemente, il Comune di Bologna ha maturato l'orientamento, di cui alla delibera di Giunta, PG 503838 del 9/11/2021, di non dismettere più la partecipazione, optando per un mantenimento pubblico della società attraverso una complessa operazione relativa alla modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività, nonché attraverso un intervento di riassetto societario, supponendo un possibile trasferimento delle azioni ad altri Enti pubblici operanti in un ambito territoriale di area vasta; iniziativa da attuare attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro allargato ai diversi Enti soci e alla società Interporto per approfondire tutti gli aspetti richiesti.

I prossimi anni rappresenteranno, quindi, un periodo cruciale per Interporto Bologna S.p.A., nel corso dei quali prenderà forma l'assetto della Società oltre che una precisazione della sua *mission* anche maggiormente conforme alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita in data 22 giugno 1971 con atto a ministero notaio Giovanni De Socio, rep. 42224/3443 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha partecipato alla costituzione della società con atto del Consiglio provinciale PG 3443 del 06/02/1970.

La partecipazione della Provincia, ora Città metropolitana, alla società Interporto era connessa agli obiettivi originari della creazione dell'infrastruttura, oggetto dell'attività della società, consistenti nel liberare la città dal trasporto delle merci non compatibile con le attività e la struttura urbana, aumentare la competitività delle imprese di trasporto e di logistica per offrire servizi più qualificati al sistema produttivo, promuovere il trasporto ferroviario ricorrendo all'intermodalità.

La società ha contribuito a promuovere una logistica intesa come motore di sviluppo del sistema economico locale e regionale e a sviluppare l'intermodalità come scelta responsabile per un modello di crescita attento alla sostenibilità ambientale. Peraltro l'Ente ha contribuito sin dagli anni '70, con notevoli risorse allo sviluppo dell'infrastruttura realizzata dalla società Interporto.

L'Interporto è quindi una società di servizi che opera su tre mercati: 1) il comparto immobiliare logistico, in qualità di sviluppatore di aeree destinate ad attività di logistica; 2) la gestione dei servizi ferroviari di terminal intermodali in aree di proprietà di RFI, in collaborazione con Terminal Italia, società del gruppo FS; 3) la produzione di servizi condominiali e di facility management and maintenance offerti alle società insediate in Interporto. Alla società partecipano tre soci pubblici: Città metropolitana (17,56%), Comune di Bologna (35,10%) e Camera di Commercio di Bologna (5,90%) e la rimanente parte di soci privati sono prevalentemente banche. Il Consiglio di Amministrazione ha definito nel 2019 un nuovo Piano Strategico 2019-2021, che riflette e rafforza il percorso di cambiamento già intrapreso nel triennio 2016-2018 da società impegnata prevalentemente nello sviluppo della logistica immobiliare ad impresa di servizi alle merci e alle persone che lavorano all'interno del comparto. Tuttavia, come è stato rilevato nel precedente Piano, si deve evidenziare che, nonostante gli sforzi compiuti in questi anni, la capacità complessiva dei servizi Ferroviari e dei servizi condominiali e di *facility management and maintenance* offerti alle società insediate in Interporto di generare margini sufficienti a garantire la sostenibilità economica non è stata ancora pienamente raggiunta. Nell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019, è stato presentato il Piano Industriale aggiornato al triennio 2020 – 2022, in conseguenza del recesso del contratto inerente al servizio Mercitalia Fast. Inoltre, si rileva che, nel corso dell'anno 2021, il management di Interporto Bologna S.P.A ha deciso di dare avvio alla stesura del nuovo Piano Strategico 2022-2026,

che tiene specificatamente conto dell'attuale situazione di stallo dell'iter approvativo dell'Accordo Territoriale di sviluppo immobiliare dell'infrastruttura nel c.d. IV PPE. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione ha condiviso che lo sviluppo su base quinquennale di Interporto Bologna faccia riferimento a due possibili scenari: scenario che comprende il IV PPE e scenario che non comprende il IV PPE. Lo scenario che comprende il IV PPE risulta di maggior valore per la Società e apre una nuova fase di sviluppo ad ampio respiro che permette di completare il percorso di "cambio pelle" che la Società ha avviato negli ultimi anni.

L'Interporto è una società mista a maggioranza pubblica ma non a controllo pubblico. Si consideri che nessuno dei soci detiene una partecipazione di controllo monocratico ai sensi dell'art. 2359 c.c., né sussiste un controllo congiunto in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016 e né sussistono patti parasociali che garantiscono il voto unanime su determinate e significative decisioni. Ad oggi non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche, come si evince a dal fatto che la stessa decisione di dismissione, a suo tempo effettuata dal Comune di Bologna e dalla CCIAA di Bologna non è stata confermata dalla Città metropolitana, quale Ente territoriale di area vasta e in ragione che l'interporto, quale polo intermodale logistico, si sviluppa su un territorio che comprende l'area metropolitana bolognese e anche oltre la medesima. Peraltro, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 Testo Unico Società a partecipazione pubblica, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge - tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie, gestionali e strategiche. Nella stessa direzione anche l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma.

Conseguentemente, non essendo ad oggi una società a controllo pubblico per le motivazioni previamente evidenziate, si ritiene che non debba essere assoggettata alle relative disposizioni del Tusp con particolare riferimento alla comunicazione della delibera di nomina dell'organo amministrativo collegiale avvenuta nel 2020 alla Corte dei Conti competente e al MEF e sia con riferimento alle società indirette.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), si consideri che l'esercizio 2020 si è chiuso con una perdita di Euro 29.261,00 che è stata coperta con le riserve disponibili di patrimonio netto. Il risultato negativo dell'esercizio 2020 trova giustificazione nella mancanza di margine sufficiente a coprire anche gli oneri finanziari e le imposte. L'esercizio 2020 si inserisce in una fase difficile dell'economia europea e nazionale, duramente colpita dai primi di marzo, dalle conseguenze fortemente negative della pandemia da Covid 19 ancora in atto.

In tale contesto, l'Interporto di Bologna, non si è mai fermato, come pure la società, che ha continuato le sue attività, assicurando, in particolare, la prestazione dei servizi alle aziende insediate nell'infrastruttura, fra i quali quelli necessitati dall'emergenza sanitaria, nonché i servizi connessi al settore del trasporto ferroviario, sempre più strategico in un quadro di difficoltà del trasporto su gomma. L'esercizio 2020 registra un valore della produzione pari ad Euro 25.605.472,00 (Euro 26.754.778,00 nel 2019), che attesta la sostanziale tenuta delle attività societarie, considerate le difficoltà del contesto in cui la Società ha operato.

I costi di produzione, che ammontano a Euro 25.528.073,00 (Euro 28.358.791,00 nel 2019), si decrementano di Euro 2,8 milioni rispetto all'anno precedente, principalmente per effetto dei minori costi legati al contratto con Mercitalia Logistics relativo al servizio di trasporto delle merci ad alta velocità Mercitalia Fast. Contratto che, a seguito del recesso esercitato dalla Società agli inizi del mese di novembre 2019, si è concluso nel mese di maggio 2020.

Tra le voci di costo più rilevante si richiamano i costi per servizi e i costi di personale.

I costi per servizi, che passano da Euro 16.073.089,00 a Euro 15.020.271,00, rilevano una significativa riduzione di oltre 1 milione di Euro.

La voce costi per servizi è formata dalle seguenti componenti: costi per servizi attività immobiliare, costi per servizi attività di Hub, costi per servizi attività ferroviarie ed intermodali e costi per

servizi amministrativi, tecnici e commerciali. Con riferimento ai costi per acquisto di servizi amministrativi, tecnici e commerciali a carico della Società, si rileva che i medesimi sono pari ad Euro 1.416.499,00 (Euro 1.399.741,00 nel 2019) in aumento rispetto al 2019 per Euro 16.758,00. In particolare, calano i costi per prestazioni tecniche e professionali per Euro 3.932,00 ed i costi commerciali e marketing per Euro 79.867,00 mentre si incrementano i costi generali per Euro 108.113,00. In particolare, le principali voci di costo che compongono i costi generali sono: utenze e manutenzioni per Euro 82.826,00, assicurazioni per Euro 147.310,00, oneri bancari per Euro 123.038,00, altri oneri per Euro 241.425,00 (in aumento rispetto all'anno precedente anche a seguito dell'incremento del costo di pulizie e sanificazione degli uffici e dei locali operativi). La società dichiara che i costi generali sono comunque oggetto di un'attenta e continua revisione e monitoraggio.

Con riguardo ai costi di personale, si evidenzia che tale voce risulta essere in diminuzione dal 2016 a seguito delle politiche attuate per il contenimento dei costi legati al personale dipendente. I costi del personale nel 2020 ammontano a Euro 1.591.887,00 (Euro 1.600.941,00 nel 2019) e rilevano un decremento di Euro 9.054,00. Si precisa che il numero medio del personale è di 24 unità (25 nel 2019), confermando il programma di riduzione del personale. Nel corso del 2020 hanno cessato l'attività 5 lavoratori e hanno iniziato l'attività 4 lavoratori.

Inoltre, il management ha continuato ad intervenire applicando tutti i provvedimenti utili a ridurre i costi del personale. Dalla Relazione sulla Gestione si rileva che, nel corso dei primi mesi del 2020, prendendo spunto anche dalle necessità imposte dal regolamento della fase di *lockdown* nei luoghi di lavoro, la società ha introdotto una nuova procedura di smaltimento delle ferie pregresse in base alla quale, oltre alle ferie maturate, ad ogni dipendente è richiesto di pianificare ed usufruire obbligatoriamente del 25% delle ferie non godute. Tale procedura è sottoposta ad una costante verifica da parte del Direttore Generale che interverrà in quei casi in cui il piano non verrà rispettato, invitando il singolo dipendente ad usufruire di tali ferie in tempi rapidi. Ciò dovrebbe consentire in tempi ragionevoli di provvedere allo smaltimento di una notevole mole di ferie pregresse accumulate nel corso degli anni precedenti al 2015.

La società, ha dichiarato di continuare nell'azione di riduzione e razionalizzazione dei costi, in particolar modo quelli fissi. Un percorso di razionalizzazione dei costi, come noto, era stato avviato dalla società già nel 2015, con l'integrazione fra GSI ed Interporto, continuato nel 2016 e nel 2017 anche con il perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione della Servizi Real Estate S.r.l. L'impegno della società volto alla razionalizzazione della struttura e dei suoi costi trova conferma anche nel Piano industriale 2019-2021 e in quello 2022-2026.

Continua inoltre l'attività dell'Unità di Crisi, istituita il 17.03.2020 e della quale fanno parte il Presidente, il Direttore Generale ed il Responsabile Amministrativo-Finanziario della società, al fine di garantirne la massima sostenibilità nel breve e rafforzarne l'efficacia anche nel medio e lungo periodo.

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è venuto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e si è proceduto al suo rinnovo quale organo collegiale e, in relazione alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco e Sindaco metropolitano, Comune e Città metropolitana hanno ritenuto opportuno di proporre all'Assemblea di determinare, ai sensi dell'art 17.4 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo per un solo esercizio, fino all'approvazione in Assemblea del bilancio al 31/12/2021. Sono stati confermati i medesimi compensi sempre nell'ottica di un contenimento dei costi. Non essendo una società a controllo pubblico non è stata trasmessa la delibera alla Corte dei Conti e al MEF, come già rilevato.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e Attività ammesse – art. 4

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 2, lett. b).

- Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8

L'interesse al mantenimento della partecipazione è collegato, da un lato, al Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo funzionale Interporto di Bologna nonché al programma degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale tuttora in corso di discussione fra gli interessati, dall'altro, da una rinnovata valutazione degli sviluppi di Interporto, maturata dall'amministrazione del Comune di Bologna recentemente insediata (il cui Sindaco è per legge anche Sindaco metropolitano), che, a differenza della precedente, ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica, per garantire un presidio pubblico in un'infrastruttura importante come Interporto, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro; il raggiungimento di tale obiettivo è connesso ad una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività. A tal fine è stata proposta la costituzione un gruppo di lavoro, allargato ai diversi Enti soci e alla società Interporto stessa, per approfondire tutti gli aspetti richiesti.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
Numero medio dipendenti	25	25	24
	1 dirigenti 4 quadri 20 impiegati	1 dirigenti 5 quadri 18 impiegati 1 operai	1 dirigente 5 quadri 18 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	3*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	3*
Costo del personale	1.580.070,00	1.600.941,00	1.591.887,00
Compensi amministratori	110.000,00	114.912,00	114.400,00**
Compensi componenti organo di controllo	41.244,00	45.306,00	39.272,00**

*Nomina Assembleare su designazione congiunta soci pubblici

**Il dato rilevato dei compensi degli organi sociali è comprensivo di oneri previdenziali

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Spinedi Marco	72.800,00
Amadesi Laura	10.440,00
Mengoli Claudio	20.800,00
Stefani Daniela	10.400,00
Totale	114.400,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Picone Francesco (fino al 05/03/2020)	2.470,72
De Luca Maria Isabella (fino al 09/07/2020)	6.943,09
Prete Patrizia	15.513,72
Mele Tommaso (dal 09/07/2020)	5.341,12
Sapori Daniela (dal 16/03/2020)	9.003,75
Totale	39.272,00

Risultati d'esercizio	
2016	-953.746,00
2017	262.595,00
2018	853.888,00
2019	-1.348.770,00
2020	-29.261,00

Fatturato

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	21.989.646,00	1.491.968,00 di cui 415.184,00 contributi in conto esercizio	23.481.614,00
2019	27.342.837,00	1.932.181,00 di cui 411.841,00 contributi in conto esercizio	29.275.018,00
2020	28.752.016,00	3.102.217,00 di cui 386.805,00 contributi in conto esercizio*	31.854.233,00
Fatturato medio			28.203.622,00

**I contributi in conto esercizio al 31/12/2020 si riferiscono a contributi dal GSE- Gestore dei Servizi Energetici- per impianto fotovoltaico. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.*

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria, rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Interporto (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare Interporto ad altre società cui la Città Metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2 lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f), visto che sta proseguendo nelle azioni di razionalizzazione dei medesimi;

Pertanto la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 31/12/2020 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g) del Testo Unico e quindi non vengono prese in considerazione, come previamente rilevato.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma, allo stato, il mantenimento della partecipazione in Interporto Bologna S.p.A., in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica e con la Revisione Straordinaria. L'attività svolta viene, anche in tale provvedimento, ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016.

Gli esiti dell'elaborazione dell'Accordo Territoriale, ancora in corso di definizione, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ente, il quale dovrà altresì tener conto: 1) degli eventuali impatti della emergenza sanitaria ancora in corso; 2) della cessione delle azioni di Interporto da parte degli altri soci diversi dal Comune di Bologna; 3) della volontà dell'amministrazione comunale recentemente insediata che ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica in un'infrastruttura importante come Interporto attraverso una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività, da attuare attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro allargato ai diversi Enti soci e alla società Interporto per approfondire tutti gli aspetti richiesti, come previamente rilevato.

La realizzazione di tali nuovi scenari comporterà, altresì, la necessità di verificarne gli effetti sull'Interporto e sulla Città metropolitana. In particolare, gli effetti sull'Interporto dovranno essere esaminati alla luce della compatibilità con la sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine. Gli effetti sulla Città metropolitana dovranno essere analizzati, invece, sia alla luce della compatibilità con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana medesima in merito al Polo logistico Interporto, sia per le eventuali conseguenze sul bilancio nonché accertando la piena coerenza di tali variabili con le disposizioni del Testo Unico partecipate. Pertanto, si tratta di mantenimento anche con l'impegno della partecipazione alla costituzione di un Gruppo di lavoro per la verifica di un possibile rinnovamento della società, in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche socie e con Interporto stesso, che sarà valutato alla luce degli effetti e delle variabili sopra precisate.

LEPIDA S.C.P.A.

Tipologia di Partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società consortile per azioni

Anno di costituzione: 2007

Anno trasformazione da S.p.A in S.c.p.A: 1° gennaio 2019

Sede legale: Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02770891204

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro **69.881.000,00** interamente versato.

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 0,0014%

Durata della società: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: 620200 Attività di consulenza informatica

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

A favore degli enti pubblici soci:

- realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale";
- gestione del Servizio “Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112” e delle relative componenti tecniche.

A favore dei cittadini:

- servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni socie;
- accesso ai servizi della sanità regionale mediante piattaforme informatiche.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

- Data center;
- Nuovo data center Garsia;
- Manutenzione della sottorete in fibra ottica “MAN Lepida città di Bologna”;
- Utilizzo rete Errete;
- Contratto Oracle;
- Connettività rete “LEPIDA”
- GDPR 679/2016
- Collegamento rete Villa Smeraldi e Video Net
- Firewall as a service
- Gestione apparato Centro Stella delle scuole
- AdriER

I servizi affidati sono regolati da affidamenti di incarichi/convenzioni nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale dell’attività della società. Il controllo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi erogati è esercitato dalle strutture competenti per materia che hanno sottoscritto i relativi contratti.

Stato di attuazione della Revisione Periodica, adottata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n.37 del 9/12/2020, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con la precedente Revisione Ordinaria di cui alla delibera di Consiglio metropolitano 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. Le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016. L’attività svolta dalla società nei confronti dell’Ente si inquadra tra quelle indicate nella lettera d) dell’art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo. Con riferimento all’emergenza sanitaria, la Società ha adottato tutte le misure di sicurezza imposte dai vari Decreti, che si sono susseguiti e data la tipologia di attività svolta, tale evento, ancora in corso, non ha avuto un effetto negativo sulle attività aziendali. Infatti, la società ha dato corso alle attività di cui ai contratti in essere senza soluzione di continuità e pertanto tali attività sono procedute secondo le tempistiche previste dalle convenzioni e in stretto contatto con la committenza.

Nell’Assemblea ordinaria del 16 dicembre 2020 è stata introdotta una modifica dell’oggetto sociale introducendo la gestione del servizio di Numero Unico delle Emergenze (NUE) 112 e delle relative componenti tecniche mentre l’Assemblea straordinaria del 15 settembre 2021 è stato approvato l’aggiornamento dell’ Articolo 6.4 dello Statuto relativo al rinnovo della delega all’organo amministrativo

dell'aumento del capitale sociale in previsione dei conferimenti individuati nel Piano industriale 2021-2023. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione, la società è stata costituita, ai sensi dell'art.10 della legge Regione Emilia-Romagna n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'Informazione) in data 01 agosto 2007, con atto del notaio Federico Stame, Rep.50749/19094. È una Società a totale ed esclusivo capitale pubblico. Società strumentale in house providing partecipata, oltre che dalla Regione E.R., con la quale realizza la parte più importante della propria attività, anche da Province, Comuni ed altri Enti dell'ambito regionale per un totale complessivo attuale di 446 soci. La Regione esercita attività di direzione e coordinamento sulla società.

La Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale n. 56 del 6 settembre 2010 e detiene analogamente agli altri Enti locali n. 1 (una) azione corrispondente allo 0,0014% del capitale sociale.

Lepida S.p.A., è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia - Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici, ai sensi di quanto previsto dalla citata L.R. 11/2004. La rete Lepida è stata realizzata al fine di garantire alle Pubbliche amministrazioni la connettività a banda larga, consentendo l'erogazione di servizi informatici ed è in grado di supportare la realizzazione di servizi innovativi, in quanto è oggetto di continua evoluzione in termini architeturali e prestazionali. Si rammenta che l'Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 Sc.p.A. in Lepida S.p.A., con contestuale trasformazione dell'incorporante da Società per azioni in società consortile per azioni e conseguente aumento del capitale sociale da Euro 65.526.000,00 a Euro 69.881.000,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale. Lepida, infatti, costituisce lo "strumento organizzativo specializzato" preposto allo svolgimento, secondo criteri di economicità ed efficienza, dei servizi di interesse generale e alla produzione di beni e servizi, come descritti nell'oggetto sociale, funzionali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

Si dà atto che la società possiede tutti i requisiti strutturali previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la qualificazione di un soggetto in house providing espressamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Lepida è, conseguentemente, sottoposta ad un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna (e dagli altri enti pubblici entrati in società nel corso del tempo) sulle proprie strutture organizzative. Tale controllo analogo avviene, in maniera congiunta, per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli enti soci, il cui funzionamento è regolato da apposita Convenzione Quadro tra i Soci, approvata anche dal Consiglio metropolitano con delibera n. 14 del 27 febbraio 2019. Il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI) è composto complessivamente da 31 membri, di cui l'Area Metropolitana di Bologna ne indica 2, che sono identificati rispettivamente nel Comune di Bologna, quale Comune di maggiore dimensione, in rappresentanza di se stesso, e nella Città metropolitana, in rappresentanza di 54 Comuni, 7 Unioni e se stessa. Un Accordo Attuativo della citata Convenzione Quadro disciplina le modalità con le quali la Città metropolitana medesima, ai fini di un'efficace azione di coordinamento interno, rappresenta gli interessi delle Unioni e dei Comuni del proprio territorio nell'ambito del predetto Comitato. Tale Accordo Attuativo è stato approvato con atto sindacale n. 76 dell'8 maggio 2019. Si precisa inoltre che il CPI nelle azioni di controllo opera anche tramite sottocommissioni tecniche di valutazione (CTV) ed amministrative (CTA).

Rispetto agli obblighi imposti dal D.Lgs 175/016 si rileva che: 1) ai sensi dell'art. 6, c. 1 (le cui modalità di attuazione di tale onere, applicato a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto), la società ha indagato sulla presenza di attività svolte protette da diritti speciali o esclusivi e ha ritenuto che non sia soggetta all'applicazione del suddetto onere. L'analisi è stata rivolta in particolare a tutte quelle azioni che rientrano nell'ambito delle telecomunicazioni ed è stato verificato, anche sulla base di disposizioni normative, che debba escludersi che tale previsione possa trovare applicazione nell'ambito della concorrenza dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione

elettronica. Nel dettaglio le motivazioni di esclusione sono riportate nelle Relazione sulla gestione; 2) in quanto società a controllo pubblico, è tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, la Relazione sul Governo Societario, che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). L'organo amministrativo della società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 175/2016 hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. Nella Relazione sul Governo Societario si rileva che deve essere comunque mantenuto un focus di attenzione sul cash flow, anche mediante un sollecito di attenzione verso gli enti soci relativamente al rispetto delle scadenze di pagamento e di autorizzazione all'emissione fatture. In riferimento a quanto prescritto dall'art. 6, comma 3, del richiamato D.Lgs. 175/2016, sono stati indicati gli strumenti integrativi di governo societario, valutando l'adeguatezza degli strumenti già adottati. La società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non ha ritenuto necessario dotarsi di un ufficio di controllo interno, motivando la scelta di non adottare ulteriori strumenti integrativi; 3) la società ha adeguato lo statuto alle altre disposizioni del D.Lgs 176/2016, contenente anche la previsione relativa ai limiti di fatturato di cui all' art.16, c. 3 ed ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici.

Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica anche con riferimento all'esercizio 2020.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), Lepida ha prestato la propria attività per oltre l'80% nei confronti dei propri soci. I ricavi sono stati così generati nel 2020: circa il 42,1% alla Regione Emilia-Romagna, per circa il 49,5% agli altri soci, mentre il restante 8,4% è imputabile a soggetti terzi. Si rileva che il bilancio 2020 è il secondo bilancio dopo la fusione per incorporazione di Cup in Lepida e operando come società consortile, ha esercitato in assenza di scopo di lucro, tendendo a uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. Dall'analisi dei dati economici e finanziari, tenuto conto anche della relazione della Regione Emilia-Romagna sul bilancio si rileva che la società persegue un trend positivo dei valori economici e chiude l'esercizio 2020 con un risultato netto positivo, pari a Euro 61.229,00 in lieve flessione rispetto all'anno precedente solo per effetto delle imposte anticipate nell'anno 2019. Gli indicatori di redditività sono tutti positivi e dimostrano la capacità della società di produrre reddito e di generare risorse, anche se influenzata dagli obiettivi della gestione consortile.

Al fine di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi del TUEL e del TUSP, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci pubblici, l'istruttoria per la definizione degli obiettivi TUEL (art. 147 quater) e TUSP (art. 19) è stata svolta all'interno della cornice definita dal DEFR della Regione, nell'ambito del CTA (di supporto al CPI) e successivamente approvati dal CPI, luogo in cui si esercita il controllo analogo, nonché dalla Giunta regionale. Si ricorda che il monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi è esercitato dalla Regione, nell'ambito dei controlli svolti dalla struttura di vigilanza; gli esiti del controllo sono portati al CTA e successivamente al CPI. L'esito di tale verifica e la relativa rendicontazione al 30 giugno sono riportati nella relazione semestrale sulla gestione e sottoposti all'approvazione del CPI entro settembre. Analogamente l'esito dei controlli sulla rendicontazione al 31 dicembre viene sottoposto all'approvazione del CPI contestualmente all'approvazione del bilancio e vengono riportati nella Relazione sul Governo Societario analogamente ai nuovi obiettivi assegnati, come peraltro risulta nella relativa documentazione dell'esercizio 2020. Gli obiettivi sono recepiti dalla Società con delibera del C.d.A e pubblicati sul sito - sezione Società Trasparente. Gli obiettivi finora condivisi dall'Ente nel CPI sono stati riportati rispettivamente nel DUP 2021-2023 e nel DUP 2022-2024 in corso di approvazione.

Con riferimento ai costi degli organi societari, si è già evidenziato, nella precedente ricognizione, che i membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, hanno rassegnato le

dimissioni con effetto dal 01.01.2019, per consentire nuove nomine della società post fusione. Considerate la numerosità dei Soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, è stata evidenziata la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti invece che con un Amministratore Unico. La società ha provveduto alla comunicazione di cui all'art 11 del D.Lgs. 175/2016 sia alla Corte dei Conti che al MEF. Relativamente al compenso del C.d.A., rimasto inalterato, sono stati osservati tutti i relativi vincoli normativi.

Con riferimento, invece, al compenso del Collegio Sindacale, si rileva un lieve variazione in aumento anche in considerazione della complessità della società in esito alla predetta fusione. Sia i componenti del C.d.A. che i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, rispettano la parità di genere. Inoltre, si aggiunge che la società ha già approvato il Piano industriale 2021-2023 che rileva, in particolare un risultato positivo per tutto il triennio e a fronte dei ricavi sono previsti costi operativi per 68,4 milioni nel 2021, 68,6 milioni nel 2022 e 59,5 milioni nel 2023, comprensivi di costi diretti esterni, costi del personale e costi generali. Il Piano industriale è aggiornato annualmente. È in corso di approvazione il Piano industriale 2022-2024.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4**

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d).

- **Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6, 7 e 8**

La società consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni ed è pertanto, a fronte dell'importanza e dell'adeguatezza dei servizi strumentali resi dalla società, è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna. Infatti, per la Città metropolitana, la società svolge le attività/servizi che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), come si evince dai servizi indicati nel punto "Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna".

- **Condizioni art. 20, comma 2**

	2018	2019	2020
	76	597	611
Numero medio dipendenti	3 dirigenti 23 quadri 50 impiegati	13 dirigenti 40 quadri 544 impiegati	12 dirigenti 43 quadri 556 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Costo del personale	4.893.578,00	26.052.400,00	26.411.866,00
Compensi amministratori	35.160,00	40.786,00	40.786,00*
Compensi componenti organo di controllo	29.952,00	36.600,00	36.400,00*

*Il dato rilevato del compenso degli organi sociali è comprensivo di oneri previdenziali

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
---	----------

Peri Alfredo	40.786,00
Montanari Valeria (fino al 15/05/2020, rinuncia al compenso)	00,00
Francesca Lucchi (dal 30/07/2020, rinuncia al compenso)	00,00
Santoro Antonio (rinuncia al compenso)	00,00
Totale	40.786,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Saccani Alessandro	15.600,00
Marmocchi Mara	10.400,00
Masi Antonella	10.400,00
Totale	36.400,00

Risultati d'esercizio	
2016	457.200,00
2017	309.150,00
2018	538.915,00
2019	88.539,00
2020	61.229,00

Fatturato

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	28.196.014,00	618.039,00 di cui 145.531,00 contributi in conto esercizio	28.814.053,00
2019	60.196.814,00	469.298,00 di cui 155.731,00 contributi in conto esercizio	60.666.112,00
2020	59.092.773,00	760.412,00 di cui 289.361,00 contributi in conto esercizio*	59.853.185,00
Fatturato medio			49.777.783,00

**La voce contributi in conto esercizio al 31/12/2020 si riferisce alle rendicontazioni dei progetti Europei. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co. 2*

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. d);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);

- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20, comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies;
- sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale che non consentono di applicare il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia come essa non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la Città metropolitana non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida S.c.p.A. (art. 20, comma 2, lett. c);
- la possibilità di aggregare Lepida ad altre società operanti in settori omogenei del territorio è stata presa in considerazione dalla Regione Emilia-Romagna, quale socio di maggioranza assoluta di Lepida, e l'Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con contestuale trasformazione dell'incorporante da Società per azioni in società consortile per azioni, come previsto infatti dalla legge regionale n.1/2018 (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La società alla data del 31 dicembre 2020, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati ed è stato previsto all'art. 2.4 dell'attuale statuto sociale l'esplicito divieto di partecipazione ad altre società, in coerenza con l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016. Si procederà a monitorare che sia osservata tale previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della Revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Lepida S.c.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie e, quindi, della Città metropolitana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, del D.Lgs. 175/2016, in quanto consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale 11/2004 e succ. mod. e int. Le attività svolte dalla società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

SRM – RETI E MOBILITA' S.R.L.

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2003

Sede legale: Via Calzoni 1/3 40127 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02379841204

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 9.871.300,00 interamente versato.

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 38,37%

Durata: 31/12/2100

Settore di attività della partecipata: H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

- (a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- (b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.

Inoltre la Società, previa convenzioni con gli Enti locali, svolge anche le seguenti attività:

- (a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- (b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;
- (c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;
- (d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;
- (e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;
- (f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla l. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;
- (g.2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotranviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

Le attività affidate sono le seguenti:

- 1) funzioni amministrative inerenti al servizio trasporto pubblico locale, nonché gestione procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo del relativo contratto per tutta la durata della società;
- 2) funzioni amministrative inerenti all'attività di verifica della sicurezza delle fermate e percorsi del servizio di Tpl sul bacino provinciale nonché gestione del registro provinciale delle imprese nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- 3) funzioni amministrative inerenti al Coordinamento del Monitoraggio del PUMS

Stato di attuazione della Revisione Periodica, adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 9/12/2020, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con le precedenti Revisioni Periodiche, di cui alla delibera n. 70 del 17/12/2019, delibera n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione

Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. L'attività svolta dalla società rientra nell'ambito dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016. In merito alla diffusione, a partire dal mese di febbraio 2020, dell'epidemia "Covid-19", la società ha continuato la propria attività in quanto rientrante tra quelle indicate nell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020. SRM ha adottato tutte le misure di sicurezza impartite dai vari decreti che si sono susseguiti, comprensive di un Protocollo di sicurezza che prevede l'utilizzo di appositi presidi. L'evento non ha mostrato situazioni di particolari criticità con effetti rilevanti sulla gestione societaria e sul bilancio della SRM. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita in data 4 agosto 2003, quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale di ATC S.p.A., trasformata in S.r.l. nel 2011 in attuazione alle disposizioni della L.R. n. 10/2008. Con delibera assembleare del 31/05/2006 è stato adottato il modello organizzativo dell'in house providing ed è pertanto società strumentale in house della Città metropolitana di Bologna (quota 38,37%) e del Comune di Bologna (quota 61,63%). Tra i soci è stata sottoscritta una Convenzione nel 2003 (deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18 marzo 2003) per l'affidamento alla società delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. 2 ottobre 1998/30 che individua le funzioni di Agenzia locale per la mobilità da attribuire a SRM. Tale Convenzione è stata completamente rivisitata nel marzo 2014 (deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 17/03/2014), al fine di definire le modalità per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo da parte dei soci sulla società.

La società, che ha la proprietà dei beni strumentali destinati al servizio di trasporto pubblico di competenza metropolitano e comunale, esercita per conto dei due Enti, le funzioni di Agenzia locale per la mobilità ai sensi dell'art.19 della legge regionale 30/1998 e succ. mod. e int. Compito dell'Agenzia, secondo la LR 30/98, è l'attuazione delle decisioni degli enti locali e delle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore.

Secondo quanto dispone l'art 19 della legge regionale Emilia Romagna 2/10/1998 n. 30, SRM riceve contributi dalla Regione per l'esercizio di tale funzione, contributi che la società utilizza quasi per intero per la gestione dei contratti di servizio sottoscritti con gli operatori dei servizi pubblici locali, nell'interesse dell'utenza e nel rispetto degli indirizzi degli enti locali deleganti, con l'obiettivo di favorire l'uso del trasporto collettivo e la sostenibilità della mobilità nel suo complesso. Tali contributi regionali riversati ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale affluiscono nella voce "costi per servizi" (Voce B7 del conto economico) che si attesta, pertanto, su valori elevati. Soltanto una quota residuale di tali contributi viene trattenuta dalla società, nella misura massima pari allo 0,72% dei contributi ricevuti (percentuale fissata dalla Regione Emilia-Romagna), tenuto conto del bacino di Bologna. Quindi la società costituisce il veicolo (della Regione Emilia-Romagna, degli Enti soci e degli altri comuni) per l'erogazione dei contributi/corrispettivi ai gestori del Tpl in quanto controparte contrattuale e percepisce, dal gestore principale un canone di affitto d'azienda, per l'utilizzo di beni strumentali al servizio del Tpl (patrimonio immobiliare). Conseguentemente, è fondamentale l'attenzione al massimo contenimento dei costi della società, al fine di massimizzare l'utilizzo dei contributi regionali per lo svolgimento dei servizi, sia per ottimizzare il supporto funzionale che la società può costituire per i soci.

L'art. 25 dello statuto prevede la costituzione da parte dei soci di un Comitato di Coordinamento con finalità di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto in merito alle attività della società. Il comitato delibera all'unanimità. Alle sedute del Comitato, oltre ai rappresentanti degli Enti soci o loro delegati, è presente l'Amministratore unico. Non è previsto il riconoscimento di alcun compenso ai partecipanti.

Relativamente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 175/2016, si segnala in particolare che:

- ai sensi dell'art.6, co 1, del D.Lgs 175/2016 (le cui modalità di attuazione di tale onere, applicato a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2) la società ha richiamato in

nota integrativa la disposizione legislativa, dichiarando che SRM non è tenuta ad adottare tali sistemi di contabilità separata in quanto non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi;

- ai sensi dell'art. 6 co. 2 e co. 4 SRM, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul Governo Societario, contenente: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.); l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). La società ha presentato tale relazione allegata al bilancio di esercizio. In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'Amministratore Unico della società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio in questione con riferimento alla data del 31/12/2020, condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, che hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, allo stato attuale sia da escludere. In particolare nella predetta Relazione si rileva che il rischio di crisi aziendale non sussiste in quanto la Società ha principalmente come ricavi tipici i contributi della Regione Emilia - Romagna e degli altri enti locali per l'attuazione dei contratti di servizio e delle convenzioni integrative relativi ai servizi affidati dagli Enti. Alla pari dei ricavi, i costi sono per la maggior parte legati al riversamento ai gestori dei servizi dei contributi ricevuti, al netto di una trattenuta sui contributi regionali a copertura parziale delle spese di funzionamento della Società. Con riferimento, invece, agli strumenti integrativi di governo societario sono stati elencati nella Relazione. Data la dimensione della società, l'Amministratore Unico non ritiene necessario la creazione di un ufficio interno di controllo che collabori con l'organo di controllo statutario, che si relaziona già direttamente con tutti gli uffici interessati. SRM ha comunque motivato la scelta di non adottare ulteriori strumenti integrativi;
- lo statuto di SRM è adeguato a quanto previsto dall'art. 11 co. 9, e dall'art.16, co 3; quest'ultimo contempla che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Lo statuto è comunque adeguato anche alle altre disposizioni contenute nel decreto in questione e la società ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), si consideri che la società mostra un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio in attivo nel quinquennio. Il bilancio al 31 dicembre 2020 si è chiuso con un utile di Euro 30.610,00, a fronte di un budget di Euro 15.887,00, approvato nell'Assemblea del 9 aprile 2020. L'utile di esercizio 2020, evidenzia una situazione di concreto miglioramento rispetto al 2019, confermando la sostanziale stabilità dell'equilibrio economico della società, precisando che, a differenza degli esercizi precedenti, il contributo del risultato della gestione finanziaria non è stato determinante per il raggiungimento del risultato 2020. Il margine lordo positivo per Euro 31.343,00 è dovuto al fatto che per il 2020, la commissione che la società è autorizzata a trattenere sui contributi per servizi minimi erogati dalla Regione e le altre entrate proprie della società risultano in grado di coprire i costi di funzionamento della società stessa. Il tema del contenimento dei costi costituisce comunque un costante obiettivo perseguito dai soci e dalla società. A tal proposito si ricorda che l'Assemblea, sulla base di una previsione statutaria, procede annualmente all'approvazione del budget e alla rideterminazione della commissione trattenuta dalla società, dando direttive in merito alla misura della commissione medesima che deve essere strettamente necessaria a garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio. I costi di amministrazione sono stati ridotti in modo consistente nel 2011, con la trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata e la nomina dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, con l'adeguamento del compenso nella misura prevista dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95 del 2012. Con l'approvazione del bilancio al 31/12 2020 vi è stato il rinnovo dell'organo amministrativo per un solo esercizio, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, e dell'organo sindacale, nel rispetto della parità di genere sia nella composizione dei Sindaci effettivi che di quelli supplenti, a cui è attribuita anche l'attività di revisione legale, come consentito dallo statuto e considerato che i

Sindaci si trovano ad avere i requisiti richiesti dalla legge per tale incarico. Sono stati confermati gli attuali compensi sia per l'organo amministrativo sia per l'organo di controllo; per quest'ultimo è rimasta inalterata sia la quota relativa all'attività di vigilanza sia la quota relativa all'attività di revisione. Si precisa che, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, il socio di maggioranza (Comune di Bologna), per le società controllate, e nel contempo partecipate dalla Città metropolitana di Bologna, tra cui SRM, ha emanato, con delibera di Consiglio comunale PG. n. 405041/2018 l'atto di indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento (individuate nelle voci di costo del conto economico B6, B7, B8, B9 e B14), che è stato predisposto all'esito di un percorso di condivisione della situazione organizzativa delle predette società interessate dalla norma anche con il coinvolgimento degli uffici competenti della Città metropolitana, dando atto che è stata fornita opportuna comunicazione del documento alla stessa Città metropolitana, in atti al PG. 55118 del 10/10/2018, oltre che naturalmente alla società per i conseguenti adempimenti. Il Comune ha predisposto ulteriori aggiornamenti di tali indirizzi, di cui alle delibere di Consiglio comunale PG. 436480 del 2 ottobre 2019 e PG n. 535398 del 17 dicembre 2020, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, di cui l'atto di indirizzo costituisce uno dei capitoli, dando atto che è stata data opportuna comunicazione di entrambi i documenti alla stessa Città metropolitana. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento, in condivisione con il socio di maggioranza, sono stati socio assunti nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 mentre è in corso di approvazione il Dup 2022-2024. L'obiettivo relativo alle spese di funzionamento assegnato per il 2020 è stato rendicontato dalla società in sede di Budget 2020, attestando che il valore rimane al di sotto del limite prefissato del 90,17%. Anche il dato rendicontato a consuntivo rispetta l'indirizzo, rimanendo sotto il limite prefissato, come si evince anche dalla Relazione sul Governo Societario. Con particolare riferimento, ai ricavi si evidenzia che complessivamente crescono rispetto al 2019 di 12.4 milioni principalmente per l'aumento dei contributi regionali, che, come già rilevato, sono riversati ai gestori del servizio di trasporto pubblico e affluiscono nella voce Costi per servizi e solo una piccola parte viene trattenuta dalla società. Anche per il 2020 i costi che incidono di più sono i costi per servizi esposti per Euro 113.862.265,00, di cui è già stata evidenziata la motivazione ed i costi di personale. Con particolare riferimento ai costi di personale, si precisa che le spese di personale passano da Euro 681.543,00 del 2018, di cui 36.903,00 per personale EU a Euro 660.942,00 del 2019, di cui 32.313,00 per personale EU e per il 2020 a 688.679,00 Euro, di cui 58.986,00 per personale EU. Si registra un incremento delle spese di personale rispetto al 2019 di Euro 27.737,00, anche per l'effetto dell'attuazione delle previsioni del piano di assunzioni 2020 che ha visto due stabilizzazioni con un cambio di livello e il riconoscimento del sistema premiante per 3 dipendenti. Inoltre nel 2020 i costi dei ratei relativi alle ferie non godute, causa Covid, nel corso dell'anno del personale dipendente incidono per Euro 24.055,00, cioè 9.414,00 Euro in più rispetto al 2019. L'Assemblea del 9 aprile 2021 ha approvato il budget 2021 che presenta un risultato d'esercizio in utile dopo le imposte di Euro 3.172,00.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d).

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La società svolge funzioni di Agenzia per la mobilità. Le attività affidate dalla Città metropolitana rientrano tra quelle descritte dall'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016. Il mantenimento di questa partecipazione risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
	11	11	11
Numero medio dipendenti	1 dirigente 1 quadro 9 impiegati	1 dirigente 1 quadro 9 impiegati	1 dirigente 1 quadro 9 impiegati
Numero amministratori	1	1	1*
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Costo del personale	681.543,00	660.942,00	688.679,00
Compensi amministratori	41.600,00	41.600,00	41.600,00
Compensi componenti organo di controllo	42.640,00	42.640,00	42.640,00

*Nomina Assembleare su designazione congiunta di Città metropolitana e Comune di Bologna

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Amelia Luca - Amministratore Unico	41.600,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Landi Pietro	17.680,00
Corsini Enrico	12.480,00
Conti Maria Angela	12.480,00
Totale	42.640,00

Risultati d'esercizio	
2016	15.454,00
2017	20.224,00
2018	832,00
2019	20.192,00
2020	30.610,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	525.716,00	96.888.467,00	97.414.183,00
2019	573.472,00	102.074.826,00	102.648.298,00
2020	605.371,00	114.387.020,00*	114.992.391,00
Fatturato medio			105.018.291,00

*La motivazione dell'assenza della specificazione dell'importo dei contributi nell'ambito della scheda del fatturato tra gli "altri ricavi e proventi" è contenuta nel paragrafo "Analisi della partecipazione".

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20 lette. e);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SRM S.r.l. (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare SRM S.r.l. ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art 20 lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La società, alla data del 31 dicembre 2020, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati. Tuttavia, al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d, controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in SRM S.r.l. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Il mantenimento risulta indispensabile in quanto la società svolge attività strumentali a favore degli Enti soci o allo svolgimento delle loro funzioni e, quindi, anche della Città metropolitana, ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

TPER S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni con emissione di strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato di Dublino

Anno di costituzione: 2012

Sede legale: Via Saliceto, 3 – 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 03182161202

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 68.492.702,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 18,79%.

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

Per la Città metropolitana di Bologna gestisce il servizio pubblico di trasporto passeggeri a seguito dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica da parte dell'Agenzia della Mobilità S.R.M. da marzo 2011 per anni 9. La Città metropolitana ha adottato gli indirizzi per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese con delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 25 settembre 2019, dando mandato alla SRM per la proroga dell'attuale contratto di servizio relativo al TPL fino alla data del 31 agosto 2024.

La società svolge il servizio urbano nelle città di Bologna, Ferrara e Imola e il servizio suburbano ed extraurbano nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Ferrara. SRM S.r.l. è il gestore del contratto di TPL per conto della Città Metropolitana ed ha il compito di controllare il contratto di servizio.

Stato di attuazione della Revisione Periodica, adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 37 del 9/12/2020, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi dai precedenti provvedimenti di Revisione Periodica di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019 e delibera n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. L'attività della società rientra nell'ambito di quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. A seguito dell'Assemblea straordinaria dei soci del 25/7/2017, in data 15/09/2017, la società ha perfezionato un prestito obbligazionario per un ammontare di 95 milioni di Euro quotato alla Borsa di Dublino. Da tale data la società risulta quotata ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 che legittima la partecipazione delle pubbliche Amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31 dicembre 2015. Si dà atto che dal 1° gennaio 2020 è nata la nuova società per la gestione del servizio Trasporto Ferroviario Regionale in cui TPER detiene un controllo congiunto con Trenitalia. TPER, oltre ad adottare tutte le misure igienico-sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus imposte dai vari decreti che si sono susseguiti, ha attuato e sta attuando tutte le azioni possibili di mitigazione degli impatti economici della crisi. Quanto ai servizi, si è attuata una progressiva rimodulazione del servizio trasporto, in accordo con le Agenzie per la Mobilità e nel rispetto dei provvedimenti emanati a livello regionale e nazionale. Gli amministratori della società hanno considerato appropriato e corretto il presupposto della continuità aziendale dopo aver verificato la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della Partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione in adempimento al D.Lgs. 175/2016, la Società nasce il 1° febbraio 2012 dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di Atc S.p.A. e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari di trasporto di Fer S.r.l., approvata con delibere di tutti gli Enti coinvolti. Nessuno dei soci detiene il controllo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

TPER si posiziona tra i principali operatori di trasporto passeggeri in Italia ed è la più grande azienda dell'Emilia-Romagna per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone. Le aree di attività della Società coprono diversi segmenti del settore del trasporto, da quello

delle autolinee, a quello filoviario, a quello ferroviario di passeggeri. TPER gestisce il Tpl su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale, in partnership con Trenitalia, sulla base di specifici contratti di servizio, stipulati a seguito di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica. In questi ambiti, attraverso i piani di sviluppo previsti, TPER ha l'obiettivo di valorizzare l'ottica intermodale nell'approccio al trasporto pubblico locale. L'insieme delle attività svolte è costituito da servizi di interesse generale e sono gestite direttamente attraverso società controllate e partecipate, essendo TPER strutturata in forma di Gruppo. TPER ricopre anche il ruolo di soggetto attuatore dei più importanti interventi di sviluppo della mobilità nel territorio metropolitano bolognese. TPER, a seguito della predetta quotazione, rientra nel novero degli enti c.d. "di interesse pubblico" e in tale qualità risponde alla specifica normativa e regolazione di riferimento. La società rimane esclusa anche dall'ambito di applicazione dell'art. 147 quater del Tuel e degli artt. 10 e ss. del Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente e, pertanto, non sono stati definiti obiettivi anche concernenti i costi di funzionamento nel Documento Unico di programmazione dell'Ente (DUP), anche se è confermata l'attività di monitoraggio sull'andamento gestionale della partecipata. La società ha chiuso il bilancio con un utile di Euro 3.180.941,52, che l'Assemblea su proposta de C.d.A. ha destinato per Euro 159.047,08 a riserva legale e per Euro 3.021.894,44 a riserva straordinaria. L'utile non è stato distribuito ai soci. Nella Relazione sulla Gestione si rileva che tale risultato risulta inferiore del 39% rispetto al risultato dello scorso esercizio prevalentemente per effetto della forte riduzione dei ricavi operativi a seguito delle misure restrittive e del protrarsi della pandemia COVID-19.

Con riferimento ai costi di funzionamento, si rileva in particolare che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 sono scaduti gli organi sociali. Conseguentemente, si è provveduto al relativo rinnovo: il C.d.A. è stato rinnovato per un solo esercizio ai sensi dell'art. 17.2 dello statuto, lasciando invariato, come da tradizione consolidata, il relativo compenso; con riguardo al Collegio sindacale, si è provveduto al rinnovo per tre esercizi, mantenendo, anche in questo caso, il medesimo compenso. In entrambi gli organi è stata rispettata la parità di genere.

La società è inclusa nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8

L'attività svolta dalla società è ricompresa nella "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale", rientrando pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a) del Testo Unico ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La società, avendo concluso la procedura relativa all'emissione di un prestito obbligazionario quotato nel mercato regolamentato di Dublino, che è andata a buon fine a settembre 2017, ha assunto la qualificazione di quotata. Essendo quotata, deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal Testo Unico e, in particolare, in base all'art. 26, comma 3, che legittima ex lege la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2018	2019	2020
Numero medio dipendenti	2514	2583	2179

	12 dirigenti 53 quadri 290 impiegati 2.016 operai 143 apprendisti	12 dirigenti 53 quadri 292 impiegati 2.000 operai 226 apprendisti	12 dirigenti 48 quadri 261 impiegati 1590 operai 268 apprendisti
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Costo del personale	114.715.628,00	117.917.352,00	93.719.102,00
Compensi amministratori	134.667,00	128.000,00	128.000,00
Compensi componenti organo di controllo	91.812,00	91.520,00	91.520,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Gualtieri Giuseppina	112.000,00
Badia Francesco	16.000,00
Neri Giovanni	0,00
Totale	128.000,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Graziosi Sergio	39.520,00
Ceroni Fabio	26.000,00
Preti Patrizia	26.000,00
Totale	91.520,00

Risultati d'esercizio	
2016	6.275.063,00
2017	8.226.966,00
2018	8.280.182,00
2019	5.213.314,00
2020	3.180.942,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2018	252.102.248,00	8.919.294,00	261.021.542,00
2019	261.049.129,00	9.819.815,00	270.868.943,00

2020	174.829.102,00	27.550.605,00	202.379.707,00
Fatturato medio			244.756.731,00

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria, rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. d);
- la Città metropolitana non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Tper (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità, allo stato, di aggregare Tper ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei ma l'argomento è comunque oggetto di riflessione (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f);

Pertanto la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Ulteriori informazioni

Distribuzione di utili nell'ultimo triennio ad eccezione del 2019 e del 2020.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data 31 dicembre 2020 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell'art.2, lett. g) del Testo Unico e, quindi, non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Tper S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione – approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente – in quanto l'attività svolta dalla società, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e ricopre il ruolo di soggetto attuatore di importanti interventi di sviluppo nel territorio metropolitano Bolognese, rientra nella “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale”, e quindi nel novero di quelle di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a) del Testo Unico ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Essendo quotata, deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal Testo Unico e in particolare in base all'art. 26, comma 3, che legittima ex lege la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate purché detenute al 31/12/2015.